

R01 - ELEMENTI DEL MODELLO DI CONTABILITÀ PUBBLICA

Regole

1. Gli elementi principali del conto annuale sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l'allegato.
2. Il bilancio presenta dettagliatamente lo stato patrimoniale.
3. Il conto economico presenta lo stato delle spese e dei ricavi.
4. Il conto degli investimenti confronta le uscite per investimenti con le entrate per investimenti.
5. L'allegato contiene:
 - il rimando ai principi relativi alla presentazione dei conti stabiliti dal manuale MCA2 e dalle leggi superiori;
 - i complementi e le spiegazioni relative al conto economico, al conto degli investimenti, al bilancio;
 - lo stato del capitale proprio;
 - il conto del flusso dei mezzi liquidi che informa circa lo stato della liquidità e sulle modifiche concernenti la struttura del capitale e del patrimonio;
 - altre indicazioni importanti ai fini dell'apprezzamento dello stato patrimoniale, delle finanze, dei ricavi.

Note integrative

Concernente il punto 1

In **deroga** a quanto previsto da MCA2, il conto del flusso dei mezzi liquidi non è considerato come un elemento del conto annuale, bensì inserito negli allegati.

Concernente il punto 2

Il Bilancio mette a confronto gli attivi (beni patrimoniali e amministrativi) con i passivi (impegni e capitale proprio).

Concernente il punto 3

Il conto economico presenta l'attività ordinaria e l'attività straordinaria. Il conto economico è presentato in forma scalare.

Concernente il punto 4

Le uscite per investimenti sono definite come uscite iscritte all'attivo e aventi una durata d'utilizzo su più anni. Le entrate corrispondenti sono contabilizzate come entrate per investimenti.

Concernente il punto 3 e 4

MCA2 non prevede più il conto amministrativo che comprendeva il conto di gestione corrente e quello degli investimenti.


Concernente il punto 5

L'allegato è, per la maggior parte, composto da informazioni supplementari. Tra queste informazioni vi sono, tra le altre, lo stato del capitale proprio, informazioni sulle partecipazioni e le garanzie, indicazioni sugli accantonamenti e le immobilizzazioni.

La Legge/Regolamento definiranno i contenuti minimi dell'Allegato ai conti comunali.

Il conto del flusso dei mezzi liquidi mostra la variazione dei mezzi liquidi proveniente da attività operative (conto economico epurato da operazioni senza incidenza finanziaria), da attività d'investimento (conto degli investimenti e investimenti e disinvestimenti dei beni patrimoniali) e da attività di finanziamento, il tutto presentato in modo scalare.

Modello contabile - Schema grafico MCA1 → MCA2



R02 - PRINCIPI DI PRESENTAZIONE REGOLARE DEI CONTI

Regole

1. La presentazione dei conti deve offrire una visione il più conforme possibile alla realtà dello stato patrimoniale, delle finanze, delle spese e dei ricavi ("True and fair view").
2. MCA2 rimpiazza MCA1. La presentazione dei conti deve avvenire secondo i principi contenuti nel presente manuale, il quale ricalca, con alcune eccezioni, i principi del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2) redatto dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF).
Considerato che MCA2 è in continua evoluzione la CDF ha creato il Consiglio svizzero della presentazione dei conti pubblici (SRS-CSPCP) con il compito di coordinare l'introduzione di MCA2 e fornire periodicamente aggiornamenti o complementi alle raccomandazioni. Anche il presente manuale potrà evolvere nei prossimi anni a seconda delle modifiche apportate a MCA2.
3. La presentazione dei conti è basata sui principi dell'iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell'esercizio (principio di competenza), dell'importanza, della chiarezza, dell'attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.
4. Secondo il **principio dell'iscrizione al valore lordo**, le spese sono iscritte separatamente dai ricavi, gli attivi separatamente dai passivi e le entrate per investimento separatamente dalle uscite per investimento; non vi è quindi alcuna compensazione reciproca e si considera ogni operazione per il loro ammontare integrale.
5. Secondo il **principio della delimitazione temporale dell'esercizio** (principio di competenza) tutti i ricavi e le spese, nonché le entrate e le uscite, devono essere contabilizzate nel periodo in cui esse sono state generate. Per le entrate e le uscite d'investimento tale obbligo riguarda unicamente gli investimenti per conto di terzi (classi 51 e 61). Il bilancio deve essere redatto in funzione della data di chiusura. In tal senso fa stato il principio dell'annualità.
6. Nella presentazione dei conti, secondo il **principio della continuità operativa**, occorre tenere conto della continuità delle attività svolte dalla collettività pubblica.
7. Secondo il **principio dell'importanza** è opportuno indicare tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa dello stato patrimoniale, delle finanze, dei ricavi e delle spese. Le informazioni non pertinenti non devono essere considerate.
8. Secondo il **principio della chiarezza** tutte le informazioni devono essere comprensibili.
9. Secondo il **principio dell'attendibilità** le informazioni devono corrispondere ai fatti ed essere del tutto affidabili (esattezza). L'importanza da un punto di vista economico deve determinarne la modalità di presentazione (interpretazione economica). Le informazioni devono escludere l'arbitrarietà e devono

essere presentate in maniera oggettiva (neutralità). È inoltre opportuno non omettere informazioni rilevanti (completezza).

10. Secondo il **principio della comparabilità** i conti del Comune devono essere confrontabili tra loro e nel corso degli anni.

11. Secondo il **principio della continuità nella presentazione contabile e nei criteri di valutazione** i principi alla base della presentazione dei conti devono possibilmente restare invariati nel tempo.

Note integrative

Concernente il punto 1

L'obiettivo della presentazione dei conti è quello di offrire una lettura il più conforme possibile alla realtà dello stato patrimoniale, delle finanze, dei ricavi e delle spese del Comune (principi ispirati alle norme internazionali IPSAS). Il modello MCA2 della CDF implementa solo parzialmente le norme IPSAS.

Ne derivano le seguenti implicazioni:

- Le principali voci concernenti il conto di gestione corrente e il conto degli investimenti devono essere dettagliatamente illustrate nell'allegato;
- Le valutazioni dei beni amministrativi ed i relativi ammortamenti si effettuano secondo la durata di utilizzo;
- Vengono effettuate rivalutazioni al valore venale unicamente dei beni patrimoniali;
- La costituzione e lo scioglimento di accantonamenti senza fine specifico devono essere contabilizzate nel conto economico. L'utilizzo degli accantonamenti deve, anch'esso, essere contabilizzato nel conto economico;
- I Ratei e risconti, cioè le delimitazioni dei ricavi e delle spese di periodi successivi, devono sempre essere contabilizzati nel conto economico;
- L'allegato indica, se del caso, i principi di valutazione e di delimitazione, e commenta le poste di bilancio e del conto economico. Contiene inoltre indicazioni importanti quali lo stato del capitale proprio, una tabella riassuntiva dei cespiti, gli impegni condizionali ed i crediti d'impegno attuali. I principali dati concernenti le partecipazioni devono anch'essi figurare in allegato;
- Il conto del flusso di mezzi liquidi dà una visione sull'evoluzione della liquidità, sulle attività d'investimento e sulle misure di finanziamento;
- I conti annuali contengono inoltre una presentazione scalare del risultato distinguendo il risultato proveniente dall'attività operativa e di finanziamento (attività ordinaria), dal risultato straordinario.

N.B.:

- **Gli ammortamenti supplementari e i prefinanziamenti non sono ammessi**
- **I beni amministrativi non vengono rivalutati verso l'alto, ma unicamente come deprezzamento.**

Concernente il punto 2

La presentazione dei conti secondo il presente manuale si basa su specifici principi riconosciuti da tutte le Autorità.

Concernente il punto 3

I principi generali relativi alla presentazione dei conti sono elencati dettagliatamente. Il presente manuale contiene di fatto anche principi contabili di gestione delle finanze e di stesura del preventivo. Questi sono illustrati distintamente nelle regole presentate.

I principi dell'iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell'esercizio e della continuità costituiscono i fondamenti alla base della presentazione dei conti, mentre i principi dell'importanza, della chiarezza, dell'attendibilità, della comparabilità e del mantenimento dei metodi contabili ne rappresentano invece le caratteristiche qualitative.

Concernente il punto 4

Il principio dell'iscrizione al valore lordo è da prendere in considerazione anche per l'allestimento del preventivo; è riservata l'eventuale applicazione del sistema di budget globale. Tutte le spese e tutti i ricavi devono essere contabilizzati al loro valore integrale al fine di evitare distorsioni nella presentazione. In effetti un importo al netto mostra raramente l'entità effettiva di un progetto.

Eccezioni a questa regola sono **stabilite dal presente manuale**.

Concernente il punto 5

Il principio della delimitazione temporale dell'esercizio (principio di competenza) prevede che l'importo da contabilizzare deve essere imputato al periodo contabile specifico; in caso contrario le differenti operazioni finanziarie non possono essere rilevate correttamente. Se un importo è iscritto a bilancio in un esercizio contabile errato viene meno il principio del "true and fair view". Per gli investimenti non si fanno delimitazioni, fatta eccezione per gli investimenti per conto di terzi (51/61).

Concernente il punto 6

Il principio della continuità operativa significa che si parte dall'assunto che il Comune sussiste a durata indeterminata.

Concernente il punto 7

Secondo il principio d'importanza le informazioni, in generale, sono definite "importanti" e dunque vanno evidenziate, quando la loro esistenza, la loro assenza, la loro modifica, la loro presentazione non corretta può influenzare le decisioni del destinatario o dell'utente.

Concernente il punto 8

Il principio della chiarezza esige che le informazioni siano chiare e comprensibili. Non deve essere possibile distorcere le informazioni attraverso espressioni o terminologie vaghe o poco accurate. Le informazioni devono inoltre essere accessibili e comprensibili a tutti.

Concernente il punto 9

Il principio dell'attendibilità contiene intrinsecamente la veridicità, l'interpretazione economica, la neutralità, la prudenza e la completezza quali sotto-principi.

Al fine di ottenere una presentazione dei conti attendibile, quest'ultima deve rispecchiare la realtà, deve orientarsi maggiormente sulle circostanze economiche piuttosto che sulle forme giuridiche, deve apparire del tutto neutrale senza essere distorta da interessi specifici o valutazioni di parte, deve essere effettuata secondo il principio della prudenza e deve presentare i fatti essenziali in modo completo.

Il principio della prudenza di fatto significa che tutti i rischi suscettibili di modificare il valore di una voce iscritta a bilancio devono essere presi in considerazione.

Concernente il punto 10

Il principio della comparabilità è importante al fine di garantire il confronto dei conti dei Comuni negli anni e fra di loro.

Concernente il punto 11

Il principio del mantenimento dei metodi contabili prevede che le norme non debbano essere continuamente soggette a modifiche.

R03 - PIANO CONTABILE E CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

Regole

- 1 Il piano dei conti MCA2 fornisce la classificazione per la redazione del bilancio (rubriche 1-2), del conto economico (rubriche 3-4) e del conto degli investimenti (rubriche 5-6).
2. Una statistica finanziaria deve essere elaborata secondo la classificazione funzionale.

Note integrative

Concernente il punto 1

Il piano contabile MCA2 è presentato in allegato al presente documento.

Per i comuni ticinesi valgono le seguenti denominazioni:

X	Rubrica
XX	Classe
XXX	Gruppo
XXXX	Conto

Concernente il punto 2

La classificazione funzionale consente la registrazione di dati statistici concernenti le spese ed i ricavi sulla base della COFOG (Classification of Function of Government). Ad ogni conto del conto economico e del conto degli investimenti va assegnato un codice secondo la sua appartenenza alla classificazione funzionale. Su richiesta il comune deve essere in grado di stampare il conto economico ed il conto degli investimenti, nonché i relativi riassunti, secondo la classificazione funzionale.

La classificazione funzionale secondo MCA2 è presentata in allegato al presente documento.

Suddivisione per genere di conto

Spese

MCA2	
30	Spese per il personale
31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
32	Spese d'armamento (solo per la Confederazione)
33	Ammortamenti di beni amministrativi (BA)
34	Spese finanziarie
35	Versamenti a fondi e finanziamenti speciali
36	Spese di trasferimento
37	Riversamento di contributi
38	Spese straordinarie
39	Addebiti interni

Ricavi

MCA2	
40	Ricavi fiscali
41	Regalie e concessioni
42	Tasse e retribuzioni
43	Ricavi diversi
44	Ricavi finanziari
45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
46	Ricavi da trasferimenti
47	Contributi da riversare
48	Ricavi straordinari
49	Accreditati interni

Suddivisione funzionale

MCA2	
0	Amministrazione generale
1	Ordine pubblico e sicurezza
2	Formazione
3	Cultura, sport e tempo libero, Chiesa
4	Sanità
5	Sicurezza sociale
6	Traffico
7	Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio
8	Economia pubblica
9	Finanze ed imposte

R04 - CONTO ECONOMICO

Regole

1. Il conto economico indica gli aumenti (ricavi) e le diminuzioni (spese) del patrimonio occorsi durante il periodo contabile.
2. L'obiettivo del conto economico è quello di rappresentare il risultato annuale di una collettività conformemente alla realtà dei fatti ("True and fair view").
3. Il saldo del conto economico modifica l'avanzo o il disavanzo riportato a bilancio (gruppo 299).
4. Il conto economico mostra il risultato ordinario (somma del risultato operativo e di quello finanziario) ed il risultato straordinario. Da ultimo è presentato il risultato totale che va a modificare l'avanzo o il disavanzo riportato a bilancio.
5. Spese e ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano in alcun modo essere previsti, qualora sfuggano a qualsiasi influenza o controllo e qualora non facciano parte dell'attività operativa (fornitura di prestazioni).
6. Strumenti di politica finanziaria quali gli ammortamenti supplementari*, gli ammortamenti dell'eccedenza passiva, i prefinanziamenti*, le attribuzioni a riserve di rivalutazione e le attribuzioni alle riserve da budget globali sono pure considerati come spese o ricavi straordinari.

(*) Ammortamenti straordinari e prefinanziamenti non sono ammessi in Ticino

Note integrative

Concernente il punto 2

Allo scopo di determinare in tutta oggettività il risultato d'esercizio, le spese ed i ricavi devono essere contabilizzati secondo il principio della delimitazione temporale dell'esercizio (principio di competenza). Per la determinazione degli ammortamenti occorre contabilizzare l'importo che corrisponde il più possibile al deprezzamento del bene. Vengono ammortizzati solo i beni amministrativi - durata d'utilizzo -. I beni patrimoniali sono per contro valutati periodicamente al loro valore venale.

In **deroga** a quanto prevede MCA2 in caso di non attivazione del leasing non si esige la suddivisione dello stesso in parte come rimborso ed in parte come interesse (vedi scheda "Leasing" allegata)

Concernente i punti 3/4

Il risultato del conto economico è un'indicazione fondamentale nella gestione della politica finanziaria.

Il risultato totale è l'informazione principale.

I risultati parziali (risultati provenienti dall'attività operativa, di finanziamento e straordinaria) servono ad esplicitare ed analizzare il risultato tramite una presentazione scalare.

Concernente i punti 5/6

MCA2 prevede due tipi di contabilizzazione d'elementi straordinari:

- Contabilizzazione motivata dalla politica finanziaria (es. ammortamenti supplementari).
- Contabilizzazione non motivata dalla politica finanziaria (es. costi legati a catastrofi naturali).

Gli elementi seguenti sono motivati dalla politica finanziaria e sono considerati come straordinari:

- Le attribuzioni a Capitale proprio (389) o i prelievi dal Capitale proprio (489).

Si ricorda che in Ticino sono ammessi solo i versamenti a riserve dei settori con budget globali (3892) e gli ammortamenti dell'eccedenza passiva (3899)

I costi ed i ricavi, le uscite e le entrate, sono considerati straordinari, e non motivati dalla politica finanziaria, qualora, cumulativamente, rispettino le seguenti condizioni:

- Non possono in alcun modo essere previsti.
- Si sottraggono a qualsiasi controllo o influenza.
- Non concernono l'attività operativa (fornitura di prestazioni).

Si rinuncia al criterio di "importanza/significatività" dell'importo come invece suggerito dal complemento alla R04 del Manuale MCA2.

Non bisogna confondere "straordinario" con "non abituale"; vi sono parecchi eventi non abituali che però non vanno registrati come eventi straordinari (p.e. il rifinanziamento della cassa pensioni).

La nozione di "straordinarietà" deve essere utilizzata in maniera molto restrittiva. In tal senso eventi straordinari non dovrebbero in generale verificarsi.

In nessun caso il concetto di elemento straordinario previsto dal conto economico dev'essere utilizzato per manipolare il risultato ordinario.

Gli eventuali elementi straordinari devono essere presentati e spiegati nel messaggio municipale.

Vanno considerate come straordinarie, p.e., le spese ed i ricavi legate a catastrofi naturali (alluvioni, ecc.).

Non vanno considerati come elementi straordinari:

- I ricavi fiscali: questi ricavi possono fluttuare in funzione di fattori congiunturali o a seguito di imposte di successione o donazioni particolarmente elevate.
- Il rifinanziamento della cassa pensioni: si tratta in effetti di pagamenti destinati a completare le quote pagate in passato ma che si sono rivelate insufficienti.
- Le indennità particolarmente elevate provenienti da società elettriche, banche, ecc..
- I guadagni o le perdite derivati da privatizzazioni (p.e. il guadagno proveniente dalla vendita di una società elettrica). Nel conto economico scalare questi guadagni o perdite influenzano il risultato finanziario ma non quello operativo.
- I ricavi provenienti da concessioni.
- I guadagni o le perdite provenienti dalla vendita di azioni e/o di partecipazioni iscritte nei beni amministrativi, dopo essere stati trasferiti nei beni patrimoniali.
- I guadagni realizzati dalla vendita di beni patrimoniali (441 "Guadagni realizzati su BP"). Anche questi guadagni figurano nel conto economico scalare a livello di risultato finanziario.
- Le operazioni di accantonamento su fondi o finanziamenti speciali, che si trattino di attribuzioni o prelevamenti (35 / 45).

Presentazione scalare del Conto economico

CONTO ECONOMICO
Spese operative (30 + 31 + 33 + 35 + 36 + 37)
Ricavi operativi (40 + 41 + 42 + 43 + 45 + 46 + 47)
<i>Risultato operativo</i> (livello 1)
Spese finanziarie (34)
Ricavi finanziari (44)
= <i>Risultato finanziario</i>
<i>Risultato ordinario</i> (livello 2 = ris. operativo + ris. finanziario)
Spese straordinarie (38)
Ricavi straordinari (48)
= <i>Risultato straordinario</i>
<u>Risultato totale d'esercizio</u> (livello 3 = ris. ordinario + ris. straordinario)

R05 - DELIMITAZIONI ATTIVE E PASSIVE, RATEI E RISCONTI (RR)

Regole

1. I ratei e risconti attivi del conto degli investimenti (in Ticino solo per investimenti per conto di terzi) e del conto economico sono iscritti a bilancio quando vi sono:

Spese effettuate o registrate prima della data di chiusura del bilancio (31.12) che devono essere contabilizzate nel (imputate al) periodo contabile successivo (vedi esempio a),

oppure:

Ricavi che devono essere attribuiti al periodo contabile attuale ma che saranno incassati unicamente nel periodo contabile successivo (vedi esempio b).

2. I ratei e risconti passivi sono iscritti a bilancio quando vi sono:

Ricavi fatturati o incassati nel periodo contabile attuale che devono essere contabilizzati nel (imputati al) periodo contabile successivo (vedi esempio c),

oppure:

Prestazioni fornite da terzi prima della data di chiusura del bilancio 31.12 (spese) che saranno fatturate nel corso del nuovo periodo contabile (vedi esempio d).

3. Eccezionalmente è possibile rinunciare ad una delimitazione (dei ratei e risconti attivi o passivi) qualora le prestazioni fornite risultino ricorrenti, ma solo nel caso in cui tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte cumulativamente:

- non vi è un rapporto diretto tra spese e ricavi;
- l'importo delle prestazioni non è soggetto ad importanti variazioni;
- con uno sguardo su più anni, le prestazioni concernenti un intero anno sono registrate interamente in ogni periodo contabile (anno).

4. Nel caso in cui esista una relazione forte tra spese e ricavi, entrambi devono essere contabilizzati secondo le medesime regole. Può essere il caso quando una spesa è determinante per il calcolo di un tributo causale o un riparto di spesa tra enti pubblici.

5. L'importo iscritto all'attivo o al passivo dipende dagli avvenimenti che hanno condotto ad una delimitazione (valore nominale).

Note integrative

Concernente il punto 1

I ratei e risconti attivi sono classificati nel gruppo di conti 104. Sono contabilizzati per tipologia di conto corrispondente nel conto economico rispettivamente nel conto degli investimenti. Lo scioglimento degli stessi avviene sui medesimi conti.

Scioglimento: i ratei e risconti attivi sono generalmente sciolti completamente all'inizio del periodo contabile successivo alla data di apertura. Ratei e risconti attivi di grossa entità, per i quali vi è la necessità di una

sorveglianza specifica e per i quali lo scioglimento avviene unicamente al verificarsi dell'evento, sono contabilizzati su conti separati (es.: la regolarizzazione di conti concernenti la stima di ricavi fiscali). Per quanto concerne i ratei e risconti attivi ripartiti su più anni è sciolto unicamente l'importo inerente l'anno. Lo scioglimento dipende dalla fornitura della prestazione.

Concernente il punto 2

I ratei e risconti passivi sono invece classificati nel gruppo di conti 204. I ratei e risconti passivi sono anch'essi contabilizzati sotto la tipologia di conto corrispondente sia nel conto economico che nel conto degli investimenti. Lo scioglimento degli stessi avviene sui medesimi conti.

Scioglimento: i ratei e risconti passivi sono generalmente sciolti completamente all'inizio del periodo contabile successivo alla data di apertura del bilancio. Ratei e risconti passivi di grossa entità, per i quali vi è la necessità di una sorveglianza specifica e per i quali lo scioglimento avviene unicamente al verificarsi dell'evento, sono contabilizzati su conti separati. Per quanto concerne i ratei e risconti passivi ripartiti su più anni è sciolto unicamente l'importo inerente l'anno.

N.B.: si rinuncia a definire un importo limite a partire dal quale occorre effettuare le delimitazioni.

Concerne il punto 3

Fra le eccezioni alle regole di MCA2 previste in questo punto, si segnala quella concernente la contabilizzazione degli importi dovuti ai consorzi (o casi simili) per i quali si potrà ancora procedere come per MCA1 (contabilizzazione degli acconti dell'anno X e del conguaglio dell'anno X – 1 invece di procedere con la valutazione del conguaglio dell'anno X). È però importante che il sistema scelto venga mantenuto nel tempo.

Tenuto conto di quanto precede, ai fini dell'applicazione della R05 nei comuni ticinesi, si tenga conto di quanto segue:

alla base dei ratei e risconti (attivi o passivi) vi deve sempre essere qualche cosa di concreto, di supportato dai fatti (conteggi, contratti, ecc.).

Secondo MCA2, se la fattura o l'importo è conosciuto si tratta di RR, se invece si procede con una valutazione si tratta di un accantonamento.

Pragmaticamente, **in deroga ad MCA2**, si ritiene tollerabile seguire i seguenti principi di contabilizzazione:

- a. Nel caso esista una fattura (indipendentemente dalla data di ricezione o emissione) l'importo si registra a debitori (101) o creditori (200);
- b. Nel caso non esista una fattura, ma l'importo è conosciuto, lo stesso si registra a RR (104/204);
- c. Nel caso si effettui una valutazione, l'importo si registra come accantonamento (205).

Fa eccezione la valutazione delle imposte che va iscritta alla posizione Ratei e Risconti (conto n. 1042) anche se non si dispone delle fatture (vedi Raccomandazione n. 07).

Sempre in deroga alle indicazioni di MCA2, RR per investimenti non sono ammessi, fatto salvo per gli investimenti per conto di terzi (classi 51 e 61) per i quali sono obbligatori.

I versamenti a conguaglio ai consorzi, nella misura in cui sono stimati e quindi non supportati da conteggi definitivi, vanno iscritti come accantonamenti a breve termine (gruppo 205).

Schema di registrazione secondo MCA2- Esempi (vedi riquadro "Regole")

N.B.: si ricordano i principi di contabilizzazione elencati in precedenza che possono essere tollerati in deroga a MCA2, ed in particolare il considerare come RR solo i casi nei quali non esiste una fattura ma si conosce con certezza l'importo (da incassare o da pagare). I principi di registrazione sono comunque gli stessi presentati di seguito.

Chiaramente, considerando i RR secondo questa prassi, si riduce notevolmente la necessità di effettuare delimitazioni attive o passive a fine anno.

RR attivi:

Esempio a1): spesa (pagata prima del 31.12)

Anno X

Dare RR attivo **Avere** liquidità data del pagamento

Anno X + 1

Dare CE **Avere** RR attivo data: 1.1.

Esempio a2): spesa (fattura ricevuta prima del 31.12)

Anno X

Dare RR attivo **Avere** creditori data dell'entrata fattura

Anno X + 1

Dare CE **Avere** RR attivo data: 1.1.
Dare creditori **Avere** liquidità data del pagamento

Esempio b): ricavo

Anno X

Dare RR attivo **Avere** CE data: 31.12

Anno X + 1

Dare CE **Avere** RR attivo data: 1.1.
Dare Debitori **Avere** CE emissione della fattura
Dare liquidità **Avere** Debitori data dell'incasso

RR passivi:

Esempio c): ricavo

Anno X

Dare liquidità **Avere** RR passivo data dell'incasso

Anno X + 1

Dare RR passivo **Avere** CE data: 1.1.

Esempio d): spesa

Anno X

Dare CE **Avere** RR passivo data: 31.12

Anno X + 1

Dare RR passivo

Avere CE

data: 1.1.

Dare CE

Avere creditori

data dell'entrata fattura

Dare creditori

Avere liquidità

data del pagamento

Dove CE = conto economico. Gli esempi possono valere per analogia per uscite del CI = Conto investimenti

R06 - CORREZIONI DI VALORE / RIVALUTAZIONI

Regole

1. Se per un bene (patrimoniale o amministrativo) si prevede una diminuzione durevole di valore, allora il suo valore di bilancio deve essere corretto;
2. Un deprezzamento è durevole quando, con tutte le cautele del caso, si può presupporre che il valore iscritto a bilancio non potrà più essere conseguito in un futuro prossimo, oppure nel caso in cui un bene amministrativo abbia perso tutto o parte del suo valore a causa di distruzione, deperimento o circostanze simili che ne compromettono l'utilizzo possibile fino a quel momento;
3. I beni patrimoniali devono essere valutati periodicamente.

Note integrative

Concernente il punto 1 e 2

- **Sui Beni Amministrativi non si effettuano rivalutazioni verso l'alto, ma solo come deprezzamento.**
- Le perdite di valore in seguito a distruzione ecc. (vedi punto 2) sono considerate come *ammortamenti non pianificati*.
- Le correzioni di valore sono da effettuare sui rispettivi conti del conto economico (CE). Per ogni settore si utilizza il corrispondente conto.
 - o Per i crediti si usano i conti del gruppo 318, suddiviso in
 - 3180 "*Rettifiche di valore e perdite su crediti*"
 - 3181 "*Perdite effettive su crediti*"

La correzione viene fatta a bilancio in un **conto attivo con segno meno**.

- o Per i beni amministrativi (BA) si usa il gruppo 33 "*Ammortamenti su BA*" secondo le regole della Raccomandazione no. 12 (cfr. R12). Gli ammortamenti si suddividono su
 - beni materiali: (330), pianificati (3300) e non pianificati (3301)
 - beni immateriali: (332), pianificati (3320) e non pianificati (3321)

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato**.

- o Per i prestiti dei BA si usano i conti del gruppo 364 "*Rettifiche di valore su prestiti dei BA*". Sono ammesse **solo correzioni verso il basso**.

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato**.

- o Per le partecipazioni dei BA si usano i conti del gruppo 365 "*Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA*". Sono ammesse **solo correzioni verso il basso**, riservato quanto previsto dal RgfcC

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato**.

- o Per i contributi per investimenti si usano i conti del gruppo 366 "*Ammortamenti su contributi per investimenti*"

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato**.

- Per gli investimenti in beni patrimoniali (BP) si usano i conti del gruppo 344 / 444 “*Rettifiche di valore su investimenti dei BP*”. (cfr. **complemento “Rivalutazioni periodiche dei BP”**)

Complemento alla raccomandazione 06

(KKAG, Versione novembre 2013)

1. Deprezzamenti durevoli (punto 1 - R06)

1.1. Correzioni di valore su beni materiali dei BA

Una riduzione di valore a seguito di distruzione ecc. (impairment) è considerata come ammortamento *non pianificato*.

Esempio registrazione (danno totale di un veicolo che a bilancio ha valore fr. 20'000.--):

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
3301	1406	20'000.--	ammortamenti non pianificati di beni materiali dei BA

1.2. Correzioni di valore su crediti

Le perdite effettive sono registrate nel conto 3181.

Rettifiche di valore (**Delcredere**) sono ammesse unicamente in caso di previsioni di perdita “assodate” di **singole posizioni** d'importo rilevante (quando l'importo ha influenza sul risultato del Comune), usando il conto 3180.

Non è ammessa la posizione Delcredere calcolata in modo **forfetario** su posizioni globali.

Le perdite in questi casi vengono registrate direttamente quando diventano effettive (conto 3181).

A Bilancio la posizione Delcredere va iscritta all'attivo con il genere di conto del rispettivo gruppo con segno negativo e con estensione dedicata, p.e. .99 (es. crediti d'imposta 1012.XX; Delcredere 1012.99).

Esempio: dopo aver rettificato, nel 2013, la posizione di un grosso debitore di imposta (40'000.--) dell'anno 2011 che si trova in gravi difficoltà finanziarie (registrato nel conto debitori di imposta 1012.11), nel 2014, al termine della procedura esecutiva (ACB) viene passato definitivamente a perdita.

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
3180.x0	1012.99	40'000.--	costituzione Delcredere (contabilità 2013)
1012.99	3180.x9	40'000.--	scioglimento Delcredere (contabilità 2014)
3181.x0	1012.11	40'000.--	registrazione perdita effettiva (2014)

2. Rivalutazioni periodiche dei BP (punto 3 R06)

2.1. Riserve di rivalutazione dei BP (costituzione)

Sono costituite al momento della prima rivalutazione dei BP, ovvero al passaggio da MCA1 a MCA2. In quel momento **non sono ammesse rivalutazioni (“restatement”) dei BA.**

Sono costituite con registrazione direttamente a bilancio nel conto 2960 (in contropartita delle singole posizioni dei BP).

Al **punto 3** viene approfondito il tema **dell'utilizzo delle riserve** di rivalutazione.

2.2. Investimenti finanziari dei BP

Tenuto conto del divieto di speculazione, i casi dovrebbero essere assai rari (p.e. lasciti o donazioni)

Trattasi delle carte valori (titoli) dei BP. *Attenzione: azioni o quote di partecipazione in aziende di interesse pubblico vanno registrate nei BA.*

- Cadenza: annuale
- Valore di riferimento (modello BE):
 - o titoli quotati in borsa: corso al 31.12
 - o titoli non quotati in borsa:
 - 1. priorità: valore fiscale (ultimo dato disponibile)
 - 2. priorità: valore di reddito (reddito dell'azienda capitalizzato al 7% - Tasso 2015)
 - **3. Priorità: valore d'acquisto - indicazione interna**
 - o investimenti a reddito fisso: valore nominale
- Registrazione: in gestione corrente (vedi esempi 1-3 del capitolo 2.4); contropartita **direttamente** sul conto attivo interessato.

2.3. Investimenti materiali dei BP

Per il Cantone Ticino viene proposto il seguente metodo, applicato all'introduzione di MCA2 per cui abbiamo le seguenti regole:

- Cadenza: ogni 4 anni
- Valore venale. E' ammessa, per semplicità e per evitare eccessivi oneri amministrativi (perizie, ecc.), l'adozione dei seguenti parametri:
 - o terreni: valore di stima ufficiale **per 1,5**
 - o edifici: valore di stima ufficiale **per 1,5**
 - o terreni dati in diritto di superficie: reddito dal d.s. capitalizzato al 4%
- Registrazione: nel conto economico; contropartita **direttamente** sul conto attivo interessato (cfr. esempio 4 del capitolo 2.4 della R06).

Al momento dell'acquisto o della costruzione/realizzazione del BP si registra a bilancio il costo netto. Alla prossima valutazione dei BP, il valore va di principio corretto secondo le regole di cui sopra.

R07 - RICAVI DA IMPOSTE

Regole

1. I ricavi da imposte devono essere registrati almeno secondo il principio dell'imposta dovuta. Se possibile si utilizza il principio di competenza.

Note integrative

In Ticino è già in vigore con MCA1 il principio di registrazione dei ricavi da imposta "per competenza". **Questo sistema viene mantenuto.**

Nuovo: nei beni patrimoniali vanno registrati separatamente le fatture emesse (debitori, conto 1012) dagli importi valutati (ratei e risconti attivi, conto 1042).

Per una migliore lettura della posizione debitori d'imposta, l'allegato ai conti consuntivi comunali deve prevedere una tabella riassuntiva di tutte le posizioni aperte riguardante i debitori d'imposta.

La **tabella excel allegata** mostra un esempio di registrazione delle imposte.

Riassuntivamente, il procedimento è il seguente:

- **emissioni** di acconti e conguagli: 1012 / 1042
 - *emissione di rimborsi* 1042 / 2002
- **incassi** di acconti e conguagli: 1001 / 1012
 - *pagamenti di rimborsi* 2002 / 1001
- **valutazione** di fine anno 1042 / 4000, 4001, 4021
- **rivalutazioni** anni seguenti (sopravvenienze) 1042 / 4000.01
 - *rivalutazioni negative anni seguenti ("sottovenienze")* 4000.01 / 1042
- abbandoni, condoni (**perdite** effettive) 3180 / 1012

R08 - FINANZIAMENTI SPECIALI E PREFINANZIAMENTI

Regole

1. Un **finanziamento speciale** consiste in un'attribuzione completa o parziale di ricavi ed entrate a dei compiti definiti (ricavi ed entrate vincolate). Le attribuzioni devono poggiarsi su una base legale. Le imposte principali non possono essere vincolate.
2. Non è autorizzata la creazione di riserve per progetti che non sono ancora stati intrapresi (prefinanziamenti).

Note integrative

Concerne il Punto 1

Finanziamenti speciali

Il finanziamento speciale è un tipico metodo di finanziamento utilizzato nella pubblica amministrazione. Vi sono destinati i fondi necessari a realizzare determinati compiti pubblici.

La costituzione di un finanziamento speciale necessita di un'apposita base legale e lo si costituisce laddove esista un rapporto causale tra l'impegno stesso e la controprestazione fornita dal beneficiario.

Non è ammesso destinare le imposte principali a finanziamenti speciali. Lo stanziamento di emolumenti, patenti, contributi o tasse causali è invece appropriato.

Secondo MCA2 i finanziamenti speciali e i fondi si suddividono in:

- **Finanziamenti speciali del capitale di terzi (2090)**, se la collettività non può cambiare la base legale o se non può influenzare in maniera marcata l'importo (p.e. FER);
- **Finanziamenti speciali del CP (2900)**, se la collettività può mutare la base legale oppure, data una base legale superiore, può influenzare l'importo del contributo o comunque dispone di un ampio margine d'interpretazione della base legale superiore (p.e. Tasse raccolta rifiuti, Tasse a copertura di servizi pubblici particolari, riserve per budget globali)

Considerata la casistica attuale e non da ultimo per semplicità, si decide, in deroga a MCA2, che tutti i finanziamenti speciali siano da considerare nel capitale dei terzi (cfr. piano contabile).

Danno per contro origine a **Fondi del capitale proprio** quei servizi che, per legge superiore o regolamento comunale, si devono autofinanziare.

Al momento gli unici servizi per i quali occorre prevedere un fondo a bilancio sono quello dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'acqua potabile e quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Un altro possibile servizio che potrebbe in futuro richiedere la costituzione di un fondo, in forza di normative superiori, è quello della depurazione delle acque.

Tramite base legale autonoma (regolamento comunale), il comune potrà avvalersi di un fondo per la gestione di altri servizi non obbligatori, quali: porto comunale, centrale di teleriscaldamento, TV via cavo comunale, ecc..

Preso atto della raccomandazione MCA2 no. 08 della SRS, del relativo complemento del 15.12.2011 che raccomanda la chiusura dei servizi gestiti tramite fondi tramite conti "fuori bilancio" (9010/9011), e richiamata la nota integrativa della SEL (allegata), si stabilisce che i servizi per i quali sono creati a bilancio dei fondi vengono chiusi annualmente tramite i conti 3511 rispettivamente 4511, come da versione originaria della R08.

Concerne il punto 2

MCA2 concede la possibilità di creare delle riserve per il prefinanziamento di investimenti e figurerebbero come spese straordinarie.

Per una questione di coerenza col metodo di ammortamento scelto (ammortamento lineare sul valore iniziale) si ritiene non ammettere questa pratica.

R09 - ACCANTONAMENTI E IMPEGNI CONDIZIONALI

Regole

1. Un **accantonamento** è un impegno probabile, contrattuale o di fatto, originato da un **evento del passato** (prima della chiusura di bilancio) e **per il quale l'importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili**;
2. Gli accantonamenti possono essere impiegati unicamente per lo scopo per il quale sono stati creati;
3. Gli **impegni condizionali** sono degli impegni probabili risultanti da eventi passati, **per i quali l'esistenza dell'impegno deve ancora essere confermata da un avvenimento futuro**;
4. Gli eventi che si realizzano dopo la data di chiusura di bilancio devono generalmente essere commentati nell'allegato ai conti quando hanno un'importanza ai fini della valutazione degli stessi.

Note integrative

Concernente il punto 1

Si costituisce un accantonamento quando:

- si tratta di un impegno attuale, proveniente da un evento **accaduto nel passato**;
- l'uscita dei fondi necessari a far fronte all'impegno è **probabile** (probabilità d'accadimento **superiore al 50%**);
- l'importo può essere **stimato con una buona affidabilità**,
- l'importo è **significativo** (la mancata registrazione influenza marcatamente il risultato dell'anno).

I criteri summenzionati sono imperativamente cumulativi.

Gli accantonamenti si suddividono in Accantonamenti a **corto termine** e in accantonamenti a **lungo termine**. Vanno iscritti al passivo del bilancio (gruppo 205 per gli accantonamenti a corto termine e gruppo 208 per quelli a lungo termine).

Un **accantonamento è a corto termine quando l'uscita di fondi è prevista per l'anno seguente la data di chiusura del bilancio**. Se così non avviene, a fine anno sarà necessario una nuova riclassificazione.

La **differenza con i Ratei e risconti passivi** è data dalle seguenti caratteristiche:

- gli accantonamenti possono essere a corto o lungo termine (i RRP concernono solo due periodi consecutivi);
- l'importo e la scadenza degli accantonamenti non sono determinabili con sicurezza.

Conformemente alla R16, gli accantonamenti **devono essere presentati nell'allegato**. La tabella da presentare deve contenere lo stato al 1. gennaio, i movimenti dell'anno e lo stato al 31 dicembre.

Esempi non esaustivi di casi per i quali potrebbe essere necessaria la costituzione di un accantonamento (secondo l'ordine del piano contabile):

- Prestazioni supplementari fornite dal personale (2050): vacanze, ore supplementari e altri saldi orari. La valutazione dell'accantonamento è determinata dal diritto alla prestazione. Questi impegni possono anche essere contabilizzati come ratei e risconti passivi.
- Diritti del personale (2051/2081): indennità di partenza (buona uscita), piani sociali, litigi in materia di diritti del personale, rendite transitorie.
- Processi (2051/2082): onorari d'avvocato incluso l'ammontare del danno e le eventuali spese di processo.
- Danni (2053/2083) non assicurati: danni materiali e responsabilità dello Stato; l'incidente deve essere avvenuto prima della data di chiusura del bilancio.
- Cauzioni e garanzie (2054/2084): l'obbligo di pagare deve essere probabile (>50%); se non lo è, la cauzione o la garanzia deve essere presentata nell'allegato come impegno eventuale.

- Altra attività di gestione (2055/2085): garanzia probabile o prestazione di riparazione derivante da attività operative.
- Spese finanziarie (2057/2087): rischi derivanti da operazioni sui BP o BA che possono trasformarsi in oneri finanziari nel corso di un esercizio contabile futuro.
- Conto degli investimenti (2058/2088): costi residui per lavori già effettuati*.
- Risanamento dei siti contaminati: per esempio stand di tiro.
- Perequazione finanziaria (2059/2089): nel caso di una collettività che potrebbe essere chiamata a contribuire in modo maggiore alla perequazione finanziaria nel corso dell'esercizio seguente perché la sua capacità finanziaria è aumentata, sempre che l'ammontare sia stimabile in maniera affidabile, oppure, **nel caso in cui si dovesse prevedere una ripresa contribuito di livellamento**.
- Contratti deficitari (l'obbligo attuale risultante da un "contratto deficitario" deve essere valutato e accantonato).

* Gli accantonamenti per investimenti sono esclusi.

Non è permesso costituire accantonamenti per coprire disavanzi d'esercizio risultanti da **attività future** o per coprire spese che si **concretizzeranno nel futuro**. Per esempio:


- Assegnazioni a progetti futuri.
- Spese di risanamento e di rinnovamento future
- Rimborso di crediti concessi.
- Riserve destinate alla copertura della variazione di imposte.
- Disavanzi futuri.
- Rischi congiunturali
- Costituzione di accantonamenti generali per modificare il risultato d'esercizio

Possibile esempio di una tabella degli accantonamenti da presentare nell'allegato:

Esercizio 2016 (in franchi)	2050* Accantonamenti a breve per prestazioni supplementari del personale	2051 e 2081* Accantonamenti a breve e a lungo termine per altre pretese del personale	2055 e 2085* Accantonamenti a breve e a lungo termine per altre attività d'esercizio	Gruppi per genere di conto 205X e 208X Totale
Stato 1.1	280'000	120'000	420'000	820'000
Costituzione (compreso aumenti)	30'000	25'000	150'000	725'000
Utilizzi	- 50'000	0	- 150'000	- 200'000
Scioglimenti	0	- 10'000	0	- 10'000
Stato 31.12	260'000	135'000	420'000	1'335'000
Di cui a breve	260'000	0	80'000	340'000

* Il numero di conto è menzionato qui per informazione. Nell'allegato sarebbe meglio non menzionarlo

Flusso decisionale concernente gli accantonamenti e gli impegni condizionali da presentare in allegato:



Esempi di contabilizzazione degli accantonamenti:

La fattura dell'onorario dell'avvocato riguardante il litigio F, evaso durante l'esercizio T, non è ancora arrivata alla chiusura dei conti. Da un colloquio telefonico con lo studio dell'avvocato, ci si può attendere ad un costo di ca. fr. 250'000.--. L'importo è considerato come significativo e, dunque, si decide per la costituzione di un accantonamento.

La fattura dell'onorario ricevuta l'anno seguente (T + 1) ammonta a fr. 256'500.--.

Esempio 1: Costituzione e utilizzo di un accantonamento

Operazione	Dare	Avere	Importo in fr.
Esercizio anno T			
Costituzione di un accantonamento per l'onorario concernente il litigio F	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	2052 Accantonamento a breve per processi	250'000
Esercizio anno T + 1 (Variante 1)			
Pagamento dell'onorario concernente il litigio F	2052 Accantonamento a breve per processi	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	250'000
	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	2000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	256'500
Esercizio anno T + 1 (Variante 2)			
Pagamento dell'onorario concernente il litigio F	2052 Accantonamento a breve per processi	2000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	250'000
	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	2000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	6'500

Esempio 2: Costituzione e scioglimento di un accantonamento

Alla fine dell'esercizio T, alcuni operai comunali hanno danneggiato la facciata di uno stabile privato mentre effettuavano la calla neve. Probabilmente l'assicurazione non coprirà il danno. L'architetto stima i costi di riparazione in ca. fr. 200'000.--. È stato convenuto col proprietario che la riparazione verrà effettuata alla prossima primavera. Siccome l'importo viene considerato come significativo, si procede con la costituzione di un accantonamento.

Dopo ulteriori approfondimenti, l'assicurazione si assume il danno. Durante l'esercizio seguente (T + 1), l'accantonamento può essere sciolto.

Operazione	Dare	Avere	Importo in fr.
Esercizio anno T			
Costituzione di un accantonamento per la riparazione della facciata di un immobile privato	3190 Risarcimento danni	2053 Accantonamento a breve per danni non assicurati	200'000
Esercizio anno T + 1			

Scioglimento dell'accantonamento per la riparazione della facciata di un immobile privato	2053 Accantonamento a breve per danni non assicurati	3190 Risarcimento danni	200'000
---	---	----------------------------	---------

Concernente il punto 3

Un impegno condizionale è menzionato in allegato ai conti annuali quando:

- Concerne un impegno attuale per il quale esiste una probabilità di uscita di fondi, ma questa probabilità è minima;
- Concerne un impegno attuale, che porterà probabilmente a un'uscita di fondi, di cui l'importo non può essere stimato in maniera affidabile;
- Concerne un potenziale impegno, per il quale l'esistenza dipende da eventi futuri che non sono interamente sotto il controllo della collettività pubblica;
- Esiste una base legale;
- Importo significativo.

Gli impegni condizionali sono presentati in maniera dettagliata in allegato.

Possibile esempio di una tabella degli impegni condizionali o delle garanzie da presentare nell'allegato

	Stato al 1.1	Stato al 31.12
Fideiussioni		
• Cooperativa pista di pattinaggio, costruzione di un palazzetto come da decisione del CC XX.XX.XXXX	Fr. 1'000'000	Fr. 1'000'000
• Club di calcio XY, rinnovamento dello spogliatoio secondo decisione del Municipio del XX.XX.XXXX	Fr. 50'000*	Fr. 0
Garanzia copertura disavanzo		
• Festa federale di ginnastica secondo decisione del CC del XX.XX.XXXX	Fr. 200'000	Fr. 200'000

* Il rinnovamento dello spogliatoio è terminato e la fideiussione non è stata sollecitata

R10 - CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Regole

1. Il conto degli investimenti comprende le uscite importanti per la costituzione di beni con una durata di utilizzo di più anni, così come le relative entrate. Queste uscite permettono alla collettività di acquisire un capitale in grado di produrre servizi pubblici (capitale produttivo); esse sono perciò da allibrare nell'attivo di bilancio in quanto beni amministrativi.
2. L'afflusso ed il deflusso di mezzi liquidi derivanti dal conto degli investimenti costituisce una parte del conto del flusso di mezzi liquidi, in particolare per quanto concerne il flusso di liquidità dell'attività d'investimento.
3. Il destinatario di contributi per investimenti contabilizza l'investimento al netto dei contributi ricevuti.

Note integrative

Concernente il punto 1

Il conto degli investimenti è un conto separato che illustra le entrate e le uscite d'investimento dei **beni amministrativi**. Questo offre una visione d'insieme sui progetti d'investimento pubblico.

Il valore limite a partire dal quale gli importi devono essere iscritti a conto degli investimenti è determinato dalla dimensione demografica del Comune:

< 1000	fr. 25'000.--
1001 – 5000	fr. 50'000.--
5001 – 10000	fr. 75'000.--
> 10000	fr. 100'000.--

I limiti di cui sopra **non concernono i conti 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni) che vanno sempre attivati**

Nel conto degli investimenti vengono registrate unicamente le uscite - e le relative entrate - destinate all'acquisizione di capitale produttivo che permette all'ente pubblico l'erogazione di prestazioni a favore della collettività per il futuro e su più anni, compresi i contributi per investimenti a terzi. Si tratta quindi di un concetto di investimenti in senso economico, ovvero dell'acquisizione di beni durevoli che sono anche produttivi, ovvero con la capacità di generare servizi di interesse pubblico. Per questo gli investimenti patrimoniali non vengono registrati nel conto degli investimenti. Questi possono sì generare reddito, ma non produrre servizi pubblici.

Concernente il punto 2

Il trasferimento di un attivo dai BA ai BP (p.es. nell'ottica di una prevista alienazione) è registrato nel conto investimenti come entrata, anche se non ha nessun effetto sulla liquidità e quindi non viene rilevata nel conto dei flussi di mezzi liquidi. Di converso, un trasferimento da BP a BA si registra come uscita di investimento (sempre senza effetto sulla liquidità).

Uscite ed entrate di investimenti in BP sono riprese nel conto dei flussi di liquidità non come movimenti derivanti dall'attività di investimento, ma da attività di "piazzamenti" (vedi R14).

Concernente il punto 3

I contributi per investimento sono prestazioni a terzi per investimenti da loro eseguiti.

L'autorità erogante i contributi di investimento ed il destinatario dei medesimi contributi contabilizzano e ammortizzano gli stessi in modo differente.

- L'ammortamento ordinario dei contributi di investimento effettuato **dall'autorità erogante** è di principio basato sulla durata di vita del bene finanziato. L'ammortamento dei contributi di investimento da parte dell'autorità erogante è contabilizzata sotto il conto "Ammortamenti su contributi agli investimenti" (366), quindi nel capitolo **36 "Spese di trasferimento"** e non nel capitolo 33 "Ammortamenti".
- I **destinatari** dei contributi d'investimento contabilizzano lo stesso in diminuzione dell'attivo sovvenzionato. L'ammortamento dell'attivo sovvenzionato è contabilizzato nel gruppo **33 "Ammortamenti beni amministrativi"** secondo la durata d'utilizzo

Uscite d'investimento – categorie di conto

MCA2	
50	Investimenti materiali
51	Investimenti per conto di terzi
52	Investimenti immateriali
54	Prestiti
55	Partecipazioni e capitali sociali
56	Contributi a terzi per investimenti
57	Riversamento contributi per investimenti
58	Investimenti straordinari
59	Riporto a bilancio

Entrate d'investimento – categorie di conto

MCA2	
60	Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali
61	Rimborso di investimenti per conto di terzi
62	Trasferimento di beni immateriali nei beni patrimoniali
63	Contributi per investimenti propri
64	Rimborso di prestiti
65	Trasferimenti di partecipazioni e capitali sociali nei beni patrimoniali
66	Restituzioni di contributi a terzi per investimenti
67	Contributi per investimenti da riversare
68	Entrate straordinarie per investimenti
69	Riporto a bilancio

Allegato: Esempio di registrazione di un investimento per conto di terzi

Genere conto: 51/61

Il Comune esegue un'opera per conto di terzi per un importo di 10
L'opera viene rimborsata su due anni (5 l'anno X e 5 l'anno X+1)

Anno X

Liquidità	
	10 1)
2) 5	
5	
10	10

51	
1) 10	

61	
	5 2)
	5 3)

RR 1046	
3) 5	
	5
5	5

59	
5) 10	

69	
	10 4)

1401	
4) 10	10 5)
10	10

Anno X + 1

Liquidità	
	5 s.i.
2) 5	
5	5

61	
1) 5	
	5 2)

RR 1046	
s.i. 5	
	5 1)
5	5

R11 - BILANCIO

Regole

1. Il bilancio mette a confronto il patrimonio (attivi) con il capitale di terzi. Il saldo corrisponde al capitale proprio.
2. Il patrimonio si compone di risorse sulle quali l'ente ha il controllo per effetto di eventi passati. Gli attivi si suddividono in beni patrimoniali e beni amministrativi.
3. I passivi si compongono del capitale dei terzi e del capitale proprio: Il capitale dei terzi è costituito da impegni risultanti da attività passate e suscettibili di dar luogo, in futuro, ad un'uscita di fondi.
4. La struttura del bilancio è dettata dal piano contabile.

Note integrative

Concernente il punto 1

Il capitale proprio corrisponde alla differenza fra il patrimonio ed il capitale dei terzi.

L'eccedenza attiva o passiva di bilancio corrisponde alla somma degli avanzi o disavanzi del conto economico dell'anno e di quelli passati. Un'eccedenza passiva viene registrata a bilancio come capitale proprio ma con segno negativo.

Concernente il punto 2

Le risorse sono dei valori materiali o immateriali che procurano un vantaggio potenziale sia all'ente che a terzi (p.e. alla popolazione). Il vantaggio potenziale può essere di diversa natura: vantaggio finanziario o non finanziario, vantaggio materiale o immateriale.

I **beni amministrativi** comprendono quegli attivi direttamente legati all'esecuzione d'un compito pubblico, compresi i contributi per investimenti a terzi. I compiti pubblici sono quei compiti che l'ente pubblico deve eseguire in virtù di disposizioni del diritto pubblico (Costituzione, Leggi, Regolamenti, Ordinanze, ecc.).

I **beni patrimoniali** sono composti dagli attivi che non servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici e che per questo motivo possono essere alienati.

Nonostante la liquidità ed altri mezzi di pagamento servano per l'esecuzione di compiti pubblici, sono comunque considerati come beni patrimoniali.

Oltre alla suddivisione principale fra BA e BP, esiste una suddivisione secondaria che comprende la sostanza circolante e la sostanza fissa.

La sostanza circolante comprende i mezzi liquidi, tutti gli altri attivi che, nei 12 mesi dopo la chiusura del bilancio, potrebbero essere convertiti in mezzi liquidi o realizzabili in altra maniera. Gli altri attivi vanno presentati nel bilancio come elementi della sostanza fissa.

La sostanza circolante comprende le categorie di conto 100, 101, 102, 104, 106 mentre la sostanza fissa comprende le categorie di conto 107, 108, 14.

Si osserva ancora come la distinzione in BP e BA sia importante dal punto di vista del diritto finanziario, in modo particolare per quanto riguarda la valutazione dei beni.

La richiesta che i BP debbano conseguire un reddito adeguato non è (più) un criterio chiaro di distinzione tra le due categorie di beni comunali. D'un canto perché anche determinati BA si possono autofinanziare (si pensi nel campo della distribuzione di acqua e elettricità, raccolta rifiuti, autosili, ecc.), dall'altra perché la richiesta di autofinanziamento dei BP, in principio positiva, può portare dei rischi se la redditività è posta in primo piano (si veda in particolare per quanto riguarda i BP finanziari, ricordando comunque come, a proposito di questa categoria, venga mantenuto il divieto di speculazione).

Concernente il punto 3

I **capitali dei terzi** sono presentati secondo il loro grado d'esigibilità: a corto termine - categorie di conto 200, 201, 204, 205 - o a lungo termine – categorie di conto 206, 208, 209 -.

Il CT a corto termine corrisponde a tutti gli impegni con una scadenza entro i 12 mesi seguenti l'allestimento del bilancio; tutti gli altri impegni vanno registrati nel CT a lungo termine.

Il CT include pure gli impegni e gli accantonamenti e i RR passivi.

Esempi di Beni patrimoniali e di Beni amministrativi

Beni amministrativi	Beni patrimoniali
- Stabili scolastici	- Stabili locativi (senza legami con scopi pubblici)
- Stabili amministrativi	- Terreni di riserva
- Strade	- Carte valori
- Partecipazioni in società che erogano servizi pubblici	- Stabili destinati alla vendita
- Boschi, pascoli, corsi d'acqua	

Classificazione degli attivi e dei passivi secondo MCA2

1	ATTIVI
10	Beni patrimoniali (BP)
100	Liquidità e piazzamenti a CT
101	Crediti
102	Investimenti finanziari a CT
104	Ratei e risconti attivi
106	Scorte merci e lavori in corso
107	Investimenti finanziari a lungo termine
108	Investimenti materiali dei BP
109	Crediti verso finanziamenti speciali o fondi del capitale di terzi
14	Beni amministrativi (BA)
140	Investimenti materiali dei BA
142	Investimenti immateriali
144	Prestiti
145	Partecipazioni, capitali sociali
146	Contributi per investimenti
148	Ammortamenti supplementari cumulati

2	PASSIVI
20	Capitale di terzi ...
	...a corto termine
200	Impegni correnti
201	Impegni a breve termine
204	Ratei e risconti passivi (RRP)
205	Accantonamenti a breve termine
	... a lungo termine
206	Impegni a lungo termine
208	Accantonamenti a lungo termine
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi
29	Capitale proprio
290*	Impegni (+) risp. anticipi (-) verso finanziamenti speciali
291	Fondi
292	Riserve budgets globali
293*	Prefinanziamenti
294*	Riserve politica finanziaria
295*	Riserve da rivalutazioni dei BA (restatement)
296	Riserve da rivalutazione dei BP
298*	Altro capitale proprio
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio

* In Ticino non vengono usati

R12 - BENI D'INVESTIMENTO / CONTABILITÀ DEI CESPITI

Regole

1. La contabilità dei cespiti è la presentazione contabile dei beni d'investimento (intesi come beni amministrativi e beni patrimoniali, limitatamente alla categoria 108) che fornisce delle indicazioni dettagliate sull'evoluzione di queste posizioni. Le cifre riassuntive figurano nel bilancio. Gli attivi (inclusi i prestiti e le partecipazioni) che sono utilizzati su più anni (beni d'investimento) figurano nella contabilità dei cespiti.
2. I beni d'investimento devono figurare nei conti suddivisi per tipologia.
3. La valutazione dei cespiti nei beni patrimoniali avviene, al momento della prima contabilizzazione, al valore di acquisizione netto. Le valutazioni successive sono effettuate sulla base del valore venale (cfr. R06, pto. 2.3).
4. La valutazione dei cespiti nei beni amministrativi avviene, al momento della prima contabilizzazione, al valore di acquisizione netto (se il bene non ha alcun costo oppure non è stato pagato alcun prezzo non viene attivato ma comunque rilevato nella contabilità dei cespiti*). In seguito vengono ammortizzati secondo il piano degli ammortamenti.
I prestiti e le partecipazioni dei beni amministrativi sono di principio valutati al massimo al loro valore d'acquisto e deprezzate se necessario.
5. Un investimento (cespite) deve essere iscritto all'attivo quando supera il limite d'iscrizione fissato dalla Legge. In caso contrario può essere contabilizzato direttamente nel conto economico.
6. L'ammortamento dei cespiti dei beni amministrativi avviene sulla base della durata d'utilizzo, secondo la categoria corrispondente. **Non sono ammessi ammortamenti supplementari.**
7. Una tabella dei cespiti deve essere allestita allo scopo di documentare e informare sulla loro evoluzione.

* **Ciò in deroga alle direttive di cui al manuale MCA2**

Note integrative

Concernente il punto 1:

Contenuti della contabilità dei cespiti.

La contabilità dei cespiti è un sistema di rilevamento di tutti i dati importanti riguardanti gli investimenti effettuati dal Comune, nella misura in cui superano l'importo minimo di attivazione (a scopi di inventario il Comune può rilevare nella contabilità dei cespiti anche investimenti di importo inferiore). Essa riguarda sia i BP (limitatamente alla categoria di conto 108) che i BA.

Lo scopo è quello di poter ricostruire in ogni momento tutti i movimenti di un investimento: realizzazione (uscite e entrate), ammortamenti, alienazioni, valore iniziale, valore attuale. A dipendenza della soluzione informatica adottata, il sistema si può pure prestare per integrare anche dati tecnici, quali, planimetrie, valore di stima, valore assicurativo, ecc.

Per ogni credito votato dal Legislativo (o, in delega, dal Municipio), va tenuta una voce nella contabilità dei cespiti.

Concernente le cifre 2 e 6:

Ammortamenti, categorie di beni e durata di utilizzo

In BA sono da ammortizzare secondo la durata di utilizzo.

Si distinguono 2 tipi di ammortamento:

- ammortamenti **pianificati**: secondo la durata di utilizzo appunto;
- ammortamenti **non pianificati**: quando eventi esterni riducono la durata di utilizzo per cui il valore va corretto;

Gli ammortamenti supplementari non sono ammessi. Ciò per coerenza col principio dell'ammortamento costante sul valore iniziale del bene e tenendo conto della durata d'utilizzo dello stesso.

Categorie e tassi di ammortamento

Gli ammortamenti sono effettuati con il sistema lineare, ma sempre rispettando il principio della durata di utilizzo, secondo le categorie stabilite nel Regolamento.

L'ammortamento inizia a partire dall'anno che segue l'inizio dell'utilizzo del bene, con una quota intera di ammortamento.

L'importo su cui calcolare l'ammortamento tiene conto di eventuali fatture non ancora pagate e/o contributi e sussidi non ancora incassati. Al momento in cui non vi saranno più uscite o entrate relative all'investimento in oggetto, andrà rivalutato il valore iniziale e, se necessario, ricalcolato l'ammortamento.

N.B. si rinuncia al principio proposto dal modello MCA2 secondo il quale negli anni precedenti l'utilizzo del nuovo bene, esso è attivato nel conto "Investimenti in corso" e solo al momento dell'utilizzo esso viene girato al conto di BA corrispondente. Ciò fatta eccezione per gli investimenti per conto di terzi, per i quali è necessaria una delimitazione tramite i RR.

Per il Ticino si decide di adottare la tabella seguente:

Numero conto	Opera	Durata di utilizzo in anni	Tasso % sul valore iniziale	Osservazioni
1400	Terreni	50 - -	0 - 2	
1400, 1401	Strade, piazze, posteggi pubblici	33 - 40	2,5 - 3	
1402	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	40 - 50	2 - 2,5	
1403.0/3/9	Altre opere del genio civile	40 - 50	2 - 2,5	p.e. parcheggi esterni, parchi gioco, giardini pubblici, cimiteri
1403.1	Approvvigionamento idrico	vedi tabella a parte		come attuale art. 27 cpv. 4 Rgfc
1403.2	Depurazione acque - Canalizzazioni	40 - 50	2 - 2,5] Occorre ancora verificare se fissare alcune categorie o rimandare a raccomandazioni del settore che vanno precisate
1403.2	Depurazione acque - IDA	secondo raccomandazioni settoriali		
1403.4	Ripari valangari	50	2	
1403.5	Produzione e distribuzione elettricità e gas	secondo raccomandazioni settoriali		
1404	Costruzioni edili	33 - 40	2,5 - 3	compresi autosili
1405	Boschi e lavori forestali	40	2,5	
1406	Mobili, veicoli, macchinari, apparecchiature	5 - 10	10 - 20	compresi contenitori (interrati o non) per la raccolta dei rifiuti
1406	Veicoli speciali	10 - 15	6,5 - 10	
1406	Hardware	4 - 5	20 - 25	
1420	Software	4 - 5	20 - 25	
1429	Spese di pianificazione (PGS, PR, ecc.)	10	10	
1429	Altri investimenti immateriali	secondo la durata di utilizzo		
144, 145	Prestiti e partecipazioni	nessun ammortamento pianificato		
146	Contributi per investimenti	secondo la durata di utilizzo dell'investimento finanziato		

Deroghe ai tassi d'ammortamento menzionati nella legge potranno essere ammesse solo dopo autorizzazione dell'Autorità superiore.

- Per il settore dell'approvvigionamento idrico (AI) si mantengono i tassi di cui all'attuale art. 27 Rgfc.
- Per gli impianti elettrici si rimanda alle direttive dell'associazione di categoria.
- Per la depurazione delle acque si dovrà procedere con una distinzione fra
 - le opere di canalizzazione (e manufatti relativi) in genere di proprietà dei comuni, a cui applicare i tassi di cui sopra
 - e
 - gli impianti di depurazione (in genere consortili), per i quali si rimanda alle regole di categoria

Immobilizzazioni ad uso misto

In caso di un bene ad uso misto, l'oggetto va suddiviso a seconda della differente durata d'utilizzo.

Per quanto riguarda le costruzioni edili, si ritiene che esse vadano **suddivise come minimo in:**

- **terreno,**
- **stabile (ev. suddividendo in BP e BA),** compresi impianti di riscaldamento, lift, ecc.
- **“mobilio e macchinari”** (mobili, computer, impianti di telecomunicazione, pulizia, ecc.)

Simili suddivisioni vanno già previste nel MM al capitolo “costi dell'investimento”.

Contributi per investimenti di terzi

L'ammortamento è applicato sulla base della durata di utilizzo dell'oggetto che il Comune finanzia, secondo il criterio di preponderanza.

Acquisto di beni già usati (occasioni)

La durata di vita, e quindi il tasso di ammortamento, va corretto per tener conto del numero di anni di utilizzo residuo (ciò in deroga ai tassi d'ammortamenti previsti sopra).

Investimenti che aumentano il valore (migliorie) / Investimenti che permettono di mantenere il valore (risanamenti / conservazione)

Gli investimenti di manutenzione straordinaria (quindi di tipo costruttivo, tali da avere carattere di investimento appunto) sono suddivisi in "migliorie" e "risanamenti" ("wertvermehrend" risp. "werterhaltend").

- una **miglioria** incrementa l'utilizzo dell'oggetto, oppure ne aumenta il reddito, in seguito a
 - o prolungamento della durata di utilizzo originaria
 - o aumento della capacità / volumetria
 - o aumento in modo evidente dello standard qualitativo
 - o riduzione costi di manutenzione e gestione

N.B.: nel caso in cui ad un determinato bene venga apportata una miglioria, questa è trattata come un cespite a sé stante e ammortizzato secondo la durata di vita della relativa categoria, con possibilità di deroga, su istanza motivata, da parte dell'Autorità superiore.

- si parla invece di **risanamento** quando il risultato dei lavori è quello di garantire l'utilizzo attuale dell'oggetto, nel quadro della durata inizialmente prevista. Il **valore non viene aumentato**. Da notare:
 - o sono risanamenti i lavori di ripristino dello stato di un immobile peggiorato o danneggiato in seguito all'uso (piccole riparazioni, ritinteggi, levigatura parquet, ecc.), ma anche lavori per portare a standard attuali di comfort o sicurezza (impianti elettrici, tubazioni, ecc.);
 - o risanamenti **non sono di principio da attivare**, ma vengono registrati nel conto economico (p.e. canalizzazione finanziata per il tramite degli accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni);
 - o Lavori di risanamento possono però, in certi casi, essere attivati, ovvero quando si intravede un aumento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo, senza modificare la struttura dello stabile e dell'esercizio dello stesso.

	Investimenti		
Tipo di investimento	Investimenti di conservazione	Investimenti di conservazione	Investimenti che comportano un valore aggiunto
Trattazione contabile	Non attivabile conto economico	Attivabile Conto degli investimenti	
Esempi	Piccoli e semplici lavori di manutenzione (che non necessitano dell'intervento di specialisti, p.e. ritinteggi) Riparazioni di piccoli difetti, manutenzioni pianificate (che richiedono interventi di specialisti p.e. impianti elettrici, sanitari, tubazioni))	Trasformazioni, rinnovamenti (Aumento dell'utilizzo dal profilo qualitativo e quantitativo per rapporto allo standard attuale)	Trasformazioni ampliamenti, nuove costruzioni, sostituzioni, acquisizioni

Investimenti successivi

Anche questo tipo di investimento, per essere attivato, deve avere un carattere di miglioria.

Si distinguono i seguenti tipi di investimenti successivi:

- **sostituzione**: l'oggetto originario viene sostituito con uno nuovo o perlomeno di analogo valore, perché vetusto, difettato o consumato;
- **razionalizzazione**: sostituzione di un bene di per sé ancora funzionante e utilizzabile, con lo scopo di ridurre i costi di gestione;
- **ampliamento**: investimento che aumenta la capacità d'uso dell'oggetto (p.es. ampliamento scuola)

Il nuovo investimento viene rilevato separatamente nella categoria dell'oggetto principale; la durata di utilizzo (ammortamento) segue quella della categoria assegnata. I valori relativi all'investimento originario non vengono modificati e continua l'ammortamento originario.

Nel caso in cui il bene viene eliminato, come p.e. è possibile nelle sostituzioni, e quindi la durata di utilizzo residua è uguale a zero, si procede con un ammortamento non pianificato di uguale importo dell'esposizione a bilancio del bene originario.

Concernente la cifra 3

Valutazione e ammortamenti dei beni patrimoniali (BP)

Si rimanda anche ai commenti della R06.

Investimenti in BP sono iscritti a bilancio, al momento dell'acquisizione, al costo di acquisto/costruzione. In caso di costo zero (p.es. donazione), il bene è messo a bilancio al valore venale al momento dell'acquisizione.

I BP non sono sottoposti ad ammortamenti pianificati, ma il loro valore è rivalutato ogni 4 anni, secondo le regole stabilite nei commenti alla R06 "Correzioni di valore - Rivalutazioni".

Concernente la cifra 4

Valutazione dei BA

I beni amministrativi sono iscritti a bilancio al valore di acquisizione netto (acquisto o costruzione/fabbricazione ./ entrate). In assenza del costo di acquisizione o se nessun prezzo è stato corrisposto il bene non viene attivato, ma comunque rilevato nella contabilità dei cespiti.

N.B.: i BA non vengono rivalutati al momento del passaggio da MCA1 a MCA2.

Concernente la cifra 5

Limite di attivazione

Il principio dell'importanza è applicato per determinare l'iscrizione all'attivo delle immobilizzazioni. La tipologia di una spesa (spesa per consumi o per investimenti) è anch'essa considerata come criterio per l'iscrizione all'attivo di un'immobilizzazione.

I criteri sono iscritti nella Legge/Regolamento e nel Manuale.

Si veda l'approfondimento alla R10 "Conto degli investimenti".

Concernente la cifra 7

Tabella delle immobilizzazioni (o tabella dei cespiti)

La tabella delle immobilizzazioni, oltre a segnalare le regole adottate per la valutazione e contabilizzazione dei beni comunali, riassume i dati principali relativi alle immobilizzazioni, **riassunti per categoria (no. bilancio a 4 cifre)**.

In particolare, da questa tabella si deve in ogni momento poter constatare:

Costi di acquisizione (acquisto, costruzione)

- aumenti
- riassegnazioni da altre categorie
- diminuzioni

.J. Ammortamenti cumulati

- ammortamenti pianificati
- ammortamenti non pianificati
- ammortamenti da alienazioni
- correzioni di valore (verso il basso)
- correzioni di valore (verso l'alto)
- riassegnazione ad altre categorie

= Valore residuo

Quanto richiesto alla cifra 7 è già sin d'oggi, con le dovute modifiche, coperto dalle tabelle di controllo crediti e d'ammortamento.

R12 - Nota aggiuntiva sui contenuti minimi della contabilità dei cespiti per i comuni ticinesi

1. Per “cespite” si intende

- un bene comunale con carattere di investimento (durata di più anni), basato su una decisione di credito per acquisto/costruzione;
- più cespiti **possono** essere raggruppati a formare un “oggetto” (es: per una scuola: credito originario per la prima costruzione, credito ampliamento successivo, credito parco giochi successivo ...)
- un cespite **deve** poter essere suddiviso in “sotto-cespiti”, in particolare per la gestione dei tassi di ammortamento differenziati (es: nuovo centro scolastico suddiviso in acquisto terreno, stabile e sistemazione esterna, mobilio e macchinari)
- investimenti registrati nel CE perché **inferiori all'importo di attivazione** non devono necessariamente essere rilevati nella contabilità dei cespiti; possono in ogni caso essere rilevati nell'**inventario**.
- la contabilità dei cespiti fornisce dati per l'**inventario** (tutti i cespiti sono oggetto di inventario) ma non rileva obbligatoriamente tutti i dati in esso contenuti (vedi dati tecnici, di RF, valore di stima ...)

Essi riguardano i seguenti gruppi di beni comunali

- 108 Investimenti materiali dei BP
- 14 Beni amministrativi (compresi prestiti, partecipazioni e contributi per investimenti)

2. La contabilità dei cespiti deve poter permettere di risalire in ogni momento alle seguenti informazioni:

per ogni cespite:

- informazioni riguardanti la **base legale** (ris. mun., decisione CC se non in delega, credito lordo)
- dettaglio di tutte le **singole uscite** effettuate (acquisti, costruzione), in modo da permettere di risalire facilmente ai giustificativi → anche per sotto-cespiti
- dettaglio di tutte le **singole entrate** incassate, in modo da permettere di risalire facilmente ai giustificativi → anche per sotto-cespiti
- **tasso di ammortamento** applicato → anche per sotto-cespiti
- dettaglio degli **ammortamenti effettuati** ogni anno → anche per sotto-cespiti
- dettaglio **correzioni di valore** (rivalutazioni BP, ammortamenti non pianificati BA)
- **alienazioni**
- **cambiamento di destinazione** (trasferimenti da BP a BA o viceversa)

3. Grado di dettaglio dei cespiti a bilancio

I cespiti possono essere riportati a bilancio in modo **riassuntivo** ma, come minimo, vanno suddivisi nelle categorie corrispondenti ai **conti a 4 cifre (rispettivamente a 5 cifre dove la quinta cifra è obbligatoria)**.

R13 - CONTO CONSOLIDATO

In deroga al manuale MCA2 la raccomandazione è stata adeguata tenendo conto dell'interpretazione della KKAG del 27.10.2009 e della realtà ticinese.

Regole

1. Il conto consolidato consente una visione finanziaria completa delle entità consolidate;
2. Esistono 2 aree che richiedono una giustificazione nei conti del Comune:
Area 1: Legislativo, Esecutivo, Amministrazione comunale e Aziende comunali
Area 2: Enti di diritto pubblico e privato esterni al Comune.
3. Organizzazioni e Unità amministrative comprese nell'area 1 sono consolidate integralmente nei conti comunali.
4. Organizzazioni e istituzioni dell'area 2 non vengono consolidate. Le stesse devono figurare in modo trasparente nello specchio delle partecipazioni.
5. Le organizzazioni presenti nella 2a area di consolidamento possono avere le seguenti caratteristiche (non cumulative):
 - l'organizzazione appartiene al Comune;
 - il Comune detiene una partecipazione rilevante dell'organizzazione;
 - il Comune contribuisce in modo determinante al funzionamento e/o alle spese d'esercizio dell'organizzazione;
 - il Comune è in grado di influenzare in modo determinante l'attività dell'organizzazione;
 - il Comune ha degli impegni nei confronti dell'organizzazione.

Esempi di organizzazioni presenti nella 2a area di consolidamento sono:

- consorzi di Comuni sulla base della Legge sul consorzio dei comuni del 2010
- consorzi ai sensi della Legge sui consorzi del 1913
- enti autonomi di diritto comunale
- enti di diritto privato (SA, Sagl, Cooperative, Fondazioni delle quali il Comune detiene partecipazioni).

Commento

Il consolidamento degli enti esterni (pubblici o privati) comporta un notevole dispendio di lavoro e la presenza di competenze all'interno del Comune. C'è quindi da chiedersi fino a che punto sia necessario spingersi in questa direzione.

La KKAG sottolinea come in definitiva l'importanza di un consolidamento, piuttosto che di una "semplice" informazione, dipenda dal **rischio** di danno finanziario che una partecipazione genera nei confronti del Comune.

Per i Comuni ticinesi si può partire dalla constatazione che **il punto 3** della Raccomandazione 13 è **rispettato**, ritenuto che per le Aziende comunali i conti non sono integrati totalmente, ma vengono non di meno sottoposti per approvazione al legislativo.

Si tratta in definitiva di valutare come trattare gli enti dell'Area 2

Ciò considerando che per consolidamento si intende **semplicemente la sommatoria dei conti** almeno a livello di tre cifre, compensando i rispettivi conti correnti (1011.1 e 2001.1).

In Ticino ci sono le seguenti forme di enti esterni a cui i comuni partecipano:

- **consorzi secondo la Legge sul consorzio dei comuni** del 22 febbraio 2010: i comuni sono qui "co-proprietari" e finanziatori dell'intera attività dell'ente esterno. Essi sono responsabili, in quota parte, degli impegni del Consorzio, ma hanno pure la guida degli stessi tramite i loro rappresentanti. Le ricadute finanziarie sono già direttamente assunte, annualmente, dai comuni. **In definitiva, anche**

alla luce dell'esperienza sin qui raccolta, non si valuta eccessivamente alto il rischio di "sgradite sorprese" per i comuni.

- **consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913:** la situazione è simile a quanto sopra descritto, con in più il vantaggio di una partecipazione e controllo diretto da parte del Cantone, visto come le opere realizzate da questo tipo di Consorzio sono per lo più investimenti di premunizione, in genere fortemente sussidiati.
- **società anonime:** bisogna qui distinguere grosso modo tra due forme di partecipazione:
 - o **partecipazioni qualificate, maggioritarie,** dove il Comune (i Comuni) hanno scelto questa forma per l'erogazione di servizi pubblici (AIL SA, SES SA, porti, autosili) oppure hanno ripreso la proprietà di SA (ma anche Sagl) altrimenti fallimentari nella produzione di servizi collaterali ma reputati di interesse pubblico locale (impianti turistici). Il rischio legato al valore delle azioni è in questi casi in genere importante (quantitativamente). In altri casi i comuni già oggi supportano annualmente le SA con contributi a copertura dei disavanzi (Faido, Acquarossa, Locarno);
 - o **partecipazioni minoritarie:** possono esserci casi di partecipazioni minoritarie, dove il comune possiede delle azioni solo quale aiuto simbolico. Il rischio è qui minore in quanto non si tratta di importi rilevanti.
- **cooperative:** vedi SA
- **fondazioni:** I comuni partecipano tramite un apporto iniziale. Il rischio di principio è limitato a questa partecipazione (il rischio in caso di fallimento della Fondazione è legato alla perdita del patrimonio della stessa. Sono comunque applicabili le norme sulla SA)
- **ente autonomo di diritto comunale:** i comuni hanno ampio controllo su questi enti, tra cui l'approvazione dei conti annuali. **Il rischio di sorprese è ridotto;**

In definitiva, più che un bisogno di consolidamento nei bilanci comunali, vi è semmai la necessità di informare il Legislativo sulla situazione degli enti esterni, così come peraltro già oggi previsto dall'art. 193 cpv. 3 LOC.

Si ritiene opportuno l'allestimento di una "**tabella delle partecipazioni**" che, oltre a schematizzare e facilitare l'accesso alle informazioni, permette pure di paragonare le situazioni fra comuni.

Esempio:

Ragione sociale	Pinco Pallino energie SA
Tipo di società	SA
Scopo della società	Approvvigionamento e distribuzione energia elettrica
Ultimo risultato d'esercizio	Avanzo di fr. 3 mio
Ultimo dividendo per azione	3% sul valore nominale
Capitale proprio	Fr. 15 mio
Interessenza (se consorzio)	
%uale voti per le partecipazioni	
Eventuali osservazioni	

R14 - CONTO DEI FLUSSI DI LIQUIDITÀ

Regole

1. Il conto dei flussi di liquidità (CFL) censisce gli incassi o le entrate di un determinato periodo (aumento di liquidità) e dall'altra parte i pagamenti o le uscite dello stesso periodo (diminuzione di liquidità).
2. Le entrate e le uscite di liquidità fanno variare i mezzi liquidi (gruppo di conto 100). A questi appartengono gli averi in cassa, posta, banca, i piazzamenti a breve termine, le carte di debito e credito e altri mezzi liquidi.
3. Si raccomanda di organizzare il conto dei flussi di liquidità in 3 parti:
 - flusso di liquidità (cash flow) proveniente da **attività operative**;
 - flusso di liquidità (cash flow) proveniente da **attività d'investimento**; in questa parte di distingue esplicitamente tra:
 - i flussi provenienti dalle attività di investimento (in BA, quindi registrati nel conto degli investimenti);
 - e quelli provenienti dai piazzamenti in BP (ovvero investimenti e disinvestimenti in BP);
 - flusso di liquidità (cash flow) proveniente da **attività di finanziamento**.

Commento

- Per la determinazione del cash flow in Ticino si usa il metodo **indiretto**.
- Per piazzamenti a *corto termine* si intendono quelli realizzabili entro al massimo 3 mesi e che non sono soggetti a variazioni di rilievo del valore.
- Fanno parte del CFL anche le entrate e uscite straordinarie.
- Il rapporto tra il cash flow delle attività operative e quelle di investimento è importante perché indica in che misura il flusso di liquidità prodotta dalla prima (in genere positivo) copre il flusso di liquidità della seconda (in genere negativo).
- I flussi dalle attività di finanziamento permettono di spiegare l'evoluzione degli impegni a lungo termine verso gli istituti di credito.

Conclusione

In Ticino il CFL esiste già dal 2000. Questo può senz'altro essere adeguato per renderlo più leggibile e conforme al piano dei conti MCA2 (cfr. schema allegato).

R15 - STATO DEL CAPITALE PROPRIO

Regole

1. Lo stato del capitale proprio è un nuovo allegato dei conti annuali. Esso presenta in modo dettagliato le cause delle variazioni del capitale proprio.
2. Il capitale proprio verrà presentato secondo il piano contabile, tenendo conto dei singoli sottogruppi.

Commento

Con MCA1 il CP si modificava solamente a dipendenza del risultato d'esercizio e non esistevano suddivisioni particolari, come le riserve di rivalutazione o le riserve per budget globali. Con il nuovo principio aumenta quindi la trasparenza.

Ci sarà per contro ancora la variazione del "CP in senso stretto", ovvero il movimento dovuto al risultato del conto economico con il riporto a bilancio (conto 299 "Eccedenze / Disavanzi di bilancio") *dell'avanzo o del disavanzo totale d'esercizio*.

In base alle scelte effettuate in precedenza (vedi piano dei conti) lo schema grafico dello "Stato del CP" è il seguente

Schema grafico dello "Stato del CP"

	Capitale proprio	Aumento indotto da:		Diminuzione indotta da:	
290*	Impegni/anticipi verso FS	3510	<i>Chiusura di FS, eccedenza di ricavi</i>	4510	<i>Chiusura di FS, eccedenza di spese</i>
291	Fondi del CP	3511	<i>Chiusura di Fondi, eccedenza di ricavi</i>	4511	<i>Chiusura di Fondi, eccedenza di spese</i>
292	Riserve per budget globali	3892	<i>Attribuzione alle riserve per budget globali</i>	4892	<i>Prelevamenti dalle riserve per budget globali</i>
293*	Prefinanziamenti	3893	<i>Attribuzione ai prefinanziamenti</i>	4893	<i>Prelevamenti dai prefinanziamenti</i>
295*	Riserve da rivalutazioni di BA	-	<i>Queste riserve sono costituite solo al momento del passaggio a MCA2</i>	4895	<i>Prelevamento dalle riserve di rivalutazione</i>
296**	Riserve da rivalut. dei BP (solo al passaggio MCA1-MCA2)	-	<i>Attribuzioni alle riserve di rivalutazione dei BP, direttamente da conti di bilancio</i>	-	<i>Prelevamenti dalle riserve di rivalutazione dei BP, direttamente da conti di bilancio</i>
298*	Altro CP	-	<i>Altre operazioni che non rientrano in quelle già descritte</i>	-	<i>Altre operazioni che non rientrano in quelle già descritte</i>
299	Eccedenze / disavanzi di bilancio	2990	<i>Risultato annuale (= ris. totale d'esercizio): "+" per avanzo, "-" per disavanzo</i>	4899 (*)	<i>Prelevamenti sul risultato cumulato degli anni precedenti</i>

(*) Non utilizzabile in Ticino

(**) Alla fine del primo anno il saldo viene girato sul gruppo 299 "Eccedenze/Disavanzi" di bilancio, più precisamente sul conto 2999 "Risultati cumulati degli anni precedenti".

R16 - ALLEGATI AI CONTI ANNUALI

Per i Comuni ticinesi il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni menzionerà tutti i documenti da produrre con l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, ovvero le ricapitolazioni dei conti e gli allegati con la descrizione dei contenuti minimi per genere di tabella.

In linea di massima, preso atto della R16 del Manuale MCA2 (*), si ritiene che i **conti consuntivi** debbano contenere i **seguenti allegati**:

- 1.2.1 il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di chiusura (determinazione della variazione del debito pubblico) ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all'art. 156 cpv. 2 della legge;
- 1.2.2 il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti va affiancato il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo dell'anno precedente;
- 1.2.3 la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b);
- 1.2.4 la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i sub totali fino all'ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b);
- 1.2.5 la tabella dei cespiti (R12);
- 1.2.6 la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, dove possibile, una previsione di consuntivo;
- 1.2.7 la tabella dei debiti (impegni a breve e lungo termine);
- 1.2.8 lo stato del capitale proprio (R15);
- 1.2.9 la tabella di dettaglio degli accantonamenti (R09)
- 1.2.10 l'elenco degli impegni eventuali (R09);
- 1.2.11 la tabella delle partecipazioni (R13)
- 1.2.12 consolidato con le aziende comunali (ev. degli enti autonomi di diritto comunale): riassunto a 3 cifre di CE e Bilancio;
- 1.2.13 il conto dei flussi dei mezzi liquidi, per il fondo "liquidità e piazzamenti a breve termine" (no. 100) (R14);
- 1.2.14 la tabella riassuntiva dei debitori d'imposta (R07)
- 1.2.15 ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali (R06);
- 1.2.16 un'analisi finanziaria con il calcolo almeno dei seguenti indicatori finanziari:
 - tasso di indebitamento netto
 - grado di autofinanziamento
 - quota delle spese per interessi
 - debito pubblico netto I pro capite
 - quota degli investimenti
 - quota di capitale proprio
- 1.2.17 eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).

Il Manuale indicherà i dettagli e fornirà esempi.

Per quanto riguarda i **conti preventivi**, si ritiene si possa chiedere unicamente la documentazione di cui alle lettere a - e, opportunamente adattate (senza il bilancio; confronto con preventivo anno precedente e ultimo consuntivo, ecc.).

(*)

I seguenti allegati previsti dal Manuale MCA2:

- *le regole che reggono la presentazione dei conti (Manuale MCA2) e le giustificazioni di eventuali scostamenti da queste;*
- *i principi che sottendono alla presentazione dei conti, tra cui i principi essenziali sul bilancio e la valutazione dei beni (in particolare il metodo di ammortamento e le relative aliquote),*

saranno contenuti nel Manuale di contabilità per i comuni ticinesi e non dovranno essere allegati ogni anno dai comuni stessi in sede di presentazione dei consuntivi.

R18 - INDICATORI FINANZIARI

Regole

1. I seguenti indicatori finanziari di prima priorità devono essere presi in considerazione al fine di procedere ad una valutazione della situazione finanziaria della collettività pubblica e presentati nell'allegato ai conti annuali:
 - Tasso d'indebitamento netto
 - Grado di autofinanziamento
 - Quota degli interessi (Quota delle spese per interessi)
 - Debito pubblico I netto
 - Quota degli investimenti
 - Quota di capitale proprio

2. I seguenti indicatori finanziari di seconda priorità possono essere anch'essi presi in considerazione e presentati nell'allegato ai conti annuali:
 - Debito pubblico netto pro capite
 - Capacità di autofinanziamento
 - Quota degli oneri finanziari
 - Tasso d'indebitamento lordo
 - Grado d'indebitamento supplementare

Note integrative

N.B.: il regolamento LOC dovrà prevedere gli indicatori minimi da presentare con i conti consuntivi e l'obbligo dell'Autorità di vigilanza di allestire una statistica finanziaria

Concernente i punti 1 e 2

Gli indicatori sopra menzionati hanno lo scopo di fornire le informazioni necessarie concernenti i conti di un Ente pubblico agli interlocutori seguenti:

- Opinione pubblica e rappresentanti politici: per la definizione delle priorità politiche;
- Controllo interno: per la garanzia di una realizzazione efficace dei compiti;
- Istituzioni finanziarie (fornitori di capitale): per la valutazione delle situazioni a rischio concernenti la collettività pubblica;
- Statistica finanziaria: per le informazioni economiche di ordine generale e per la comparabilità tra le varie collettività pubbliche;

Vi sono inoltre ulteriori indicatori secondari, non elencati in questo manuale, atti a fornire una completa valutazione economica di una collettività:

- Indicatori economici generali;
- Indicatori atti a valutare la liquidità e la solvibilità di una collettività pubblica (rating);
- Indicatori di gestione d'impresa (p.e. numero d'allievi per classe, costi della manutenzione delle strade per mq, ecc.).

INDICATORI FINANZIARI: INDICATORI E CALCOLO

PARTE 1

Indicatori di priorità 1

Tab. 1 Tasso d'indebitamento netto

Tasso d'indebitamento netto							
Calcolo	$\frac{\text{Debito pubblico netto I} \times 100}{40 \text{ Ricavi fiscali}}$						
Grandezze coinvolte	Debito pubblico netto I; tab. 21						
Osservazioni	Al denominatore va posto l'insieme del gruppo 40 consuntivato (dunque considerando il MP del Comune), ciò anche per agevolare il calcolo dell'indice da parte di terze persone.						
Unità	Percentuale						
Valori indicativi	<table><tr><td>< 100%</td><td>Buono</td></tr><tr><td>100% - 150%</td><td>Accettabile</td></tr><tr><td>>150%</td><td>Eccessivo</td></tr></table>	< 100%	Buono	100% - 150%	Accettabile	>150%	Eccessivo
< 100%	Buono						
100% - 150%	Accettabile						
>150%	Eccessivo						
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari; statistica finanziaria						
Significato	L'indicatore informa sulla parte dei ricavi fiscali, rispettivamente sul numero delle quote annuali che sarebbero necessarie per ammortizzare il debito						

Tab. 2 Grado d'autofinanziamento

Grado d'autofinanziamento							
Calcolo	$\frac{\text{Autofinanziamento} \times 100}{\text{Investimenti netti}}$						
Grandezze coinvolte	Autofinanziamento; tab. 24 Investimenti netti; tab. 20						
Osservazioni	Più la collettività è piccola e più questo indicatore è soggetto a fluttuazioni.						
Unità	Percentuale						
Valori indicativi	A medio termine il grado di autofinanziamento dovrebbe situarsi mediamente sul 100%, a dipendenza del livello raggiunto dal debito. Il grado di autofinanziamento ideale varia in funzione della situazione congiunturale: Alta congiuntura: > 100%; Caso normale: 80%-100%; Recessione:50%-80%) <table><tr><td>Debole</td><td><80%</td></tr><tr><td>Normale</td><td>80%-100%</td></tr><tr><td>Buono</td><td>>100%</td></tr></table>	Debole	<80%	Normale	80%-100%	Buono	>100%
Debole	<80%						
Normale	80%-100%						
Buono	>100%						
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari						
Significato	L'indicatore informa sulla parte degli investimenti netti che l'ente pubblico può finanziare con mezzi propri.						

Tab. 3 Quota delle spese per interessi

Quota degli interessi	
Calcolo	$\frac{\text{Interessi netti} \times 100}{\text{Ricavi correnti}}$
Grandezze coinvolte	Interessi netti; tab. 23 Ricavi correnti; tab. 19
Osservazioni	--
Unità	Percentuale
Valori indicativi	non più sopportabile >10% sufficiente 4%-9% buono 0%-4%
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari
Significato	L'indicatore informa sulla parte di "reddito disponibile" assorbito dalle spese per interessi netti. Più il valore è basso, maggiore è il margine di manovra.

Tab. 4 Debito pubblico netto I o II per abitante in franchi

Debito pubblico netto I o II per abitante	
Calcolo	$\frac{\text{Debito pubblico netto I}}{\text{Popolazione residente permanente}}$ o $\frac{\text{Debito pubblico netto II}}{\text{Popolazione residente permanente}}$
Grandezze coinvolte	Debito pubblico netto I; tab. 21 Debito pubblico netto II; tab. 22 Popolazione residente permanente; tab. 25
Osservazioni	--
Unità	Franchi per abitante
Valori indicativi	<1'000 Basso 1'000-3'000 Medio 3'000-5'000 Elevato >5'000 Eccessivo
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari; statistica finanziaria
Significato	L'indicatore mostra il peso del debito per singolo abitante. In effetti, la valutazione dell'importanza del debito pubblico dovrebbe in primo luogo tenere conto della capacità finanziaria della popolazione piuttosto che del numero.

Tab. 5 Quota degli investimenti

Quota degli investimenti	
Calcolo	$\frac{\text{Investimenti lordi} \times 100}{\text{Uscite totali consolidate}}$
Grandezze coinvolte	Investimenti lordi; tab.10 Uscite totali consolidate; tab. 12
Osservazioni	--
Unità	Percentuale
Valori indicativi	>30% Molto elevata 20%-30% Elevata 10%-20% Media <10% Ridotta
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari
Significato	L'indicatore informa sull'incidenza degli investimenti messi in opera dall'ente pubblico sul totale delle spese.

Tab. 6 Quota di capitale proprio

Quota di capitale proprio	
Calcolo	$\frac{\text{Capitale proprio} \times 100}{\text{Totale del passivo}}$
Grandezze coinvolte	Capitale proprio; tab.XX Totale passivi; tab. XX
Osservazioni	--
Unità	Percentuale
Valori indicativi	>40% Eccessiva 20%-40% Buona 10%-20% Media <10% Debole
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari
Significato	Un capitale proprio elevato permette d'assorbire i disavanzi d'esercizio e stabilizzare il moltiplicatore politico d'imposta. Se troppo elevato può essere segno di una pressione fiscale troppo elevata. Indica pure la misura nella quale il comune riesce ad autofinanziarsi. Più basso il CP, maggiore è la necessità di ricorrere al capitale di terzi.

PARTE 2

Indicatori di priorità 2

Tab. 7 Tasso di indebitamento lordo

Indebitamento lordo per rapporto ai ricavi		
Calcolo	$\frac{\text{Debito lordo} \times 100}{\text{Ricavi correnti}}$	
Grandezze coinvolte	Debito lordo; tab. 11 Ricavi correnti; tab. 19	
Osservazioni	--	
Unità	Percentuale	
Valori indicativi	<50%	Ottimo
	50%-100%	Buono
	100%-150%	Medio
	150%-200%	Debole
	>200%	Critico
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari	
Significato	L'indicatore informa sul livello del debito, e più in particolare se questo livello sia o meno sopportabile per rapporto al flusso dei ricavi.	

Tab. 8 Quota degli oneri finanziari

Quota degli oneri finanziari		
Calcolo	$\frac{\text{Oneri finanziari} \times 100}{\text{Ricavi correnti}}$	
Grandezze coinvolte	Oneri finanziari; tab. 15 Ricavi correnti; tab. 19	
Osservazioni	--	
Unità	Percentuale	
Valori indicativi	>15%	Alto
	5%-15%	Sopportabile
	<5%	Debole
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari; statistica finanziaria	
Significato	L'indicatore misura l'importanza degli oneri finanziari sul conto economico. Informa sulla quota parte dei ricavi correnti destinati a finanziare interessi passivi e ammortamenti. Più il tasso è elevato e minore è il margine di manovra dell'Ente pubblico.	

Tab. 9 Capacità d'autofinanziamento

Capacità d'autofinanziamento		
Calcolo	$\frac{\text{Autofinanziamento} \times 100}{\text{Ricavi correnti}}$	
Grandezze coinvolte	Autofinanziamento; tab. 24 Ricavi correnti; tab. 19	
Osservazioni	--	
Unità	Percentuale	
Valori indicativi	<10%	Debole
	10%-20%	Media
	>20%	Buona
Destinatario	Opinione pubblica e responsabili politici; istituti finanziari	
Significato	L'indicatore informa sulla quota parte dei ricavi che la collettività può dedicare al finanziamento degli investimenti	

Grado di indebitamento supplementare

Risultato totale / investimenti netti

Grado di copertura della spese correnti

Risultato d'esercizio / spese correnti (dedotti i riversamenti da terzi, gli ammortamenti straordinari, le attribuzioni al capitale proprio e gli addebiti interni)

Grado di copertura del capitale proprio

Risultato di bilancio / spese correnti (dedotti i riversamenti da terzi, gli ammortamenti straordinari, le attribuzioni al capitale proprio e gli addebiti interni).

PARTE 3

Grandezze coinvolte

Tab. 10 Investimento lordo

Investimento lordo		
Calcolo	50 +51 +52 +54 +55 +56 +58	Investimenti materiali Investimenti per conto di terzi Investimenti immateriali Prestiti Partecipazioni e capitale sociale Contributi per investimenti di terzi Investimenti straordinari
Indicatore coinvolto	Quota degli investimenti, cfr. tab.5	
Grandezza implicata	Investimenti netti , cfr. tab.	
Osservazione	Il riversamento di contributi per investimenti (57) non va incluso nell'investimento lordo. In effetti, queste spese non fanno che transitare dal conto degli investimenti del Comune. Contribuiscono quindi a gonfiare "artificialmente" questo conto e nuocerebbe al paragone dei dati fra enti pubblici se fosse incluso. Per contro gli investimenti straordinari (58) sono inclusi negli investimenti lordi affinché sia rispettata la situazione finanziaria globale. In oltre, originano degli ammortamenti ordinari negli anni a seguire. Includerli nel calcolo dell'investimento garantisce di conseguenza la coerenza dell'indicatore del grado d'autofinanziamento.	

Tab. 11 Debito lordo

Debito lordo		
Calcolo	200 +201 +206	Impegni correnti Impegni (finanziari) a breve termine Impegni (finanziari) a lungo termine
Indicatore coinvolto	Tasso di indebitamento lordo, cfr. tab.7	
Osservazione	--	

Tab. 12 Uscite totali consolidate

Uscite totali consolidate	
Calcolo	Uscite correnti + Investimenti lordi
Indicatore coinvolto	Quota degli investimenti, cfr. tab.5
Grandezza implicata	Uscite correnti; cfr. tab 16 Investimenti lordi; cfr. tab. 10
Osservazione	--

Tab. 13 Entrate totali consolidate

Uscite totali consolidate	
Calcolo	Entrate correnti + Entrate per investimenti
Grandezza implicata	Entrate correnti; cfr. tab. 18 Entrate per investimenti; cfr. tab. 14
Osservazione	--

Tab. 14 Entrate per investimenti

Entrate per investimenti		
Calcolo	60 +61 +62 +63 +64 +65 +66 +68	Trasferimenti di investimenti materiali nei beni patrimoniali Rimborso di investimenti per conto di terzi Trasferimenti di investimenti immateriali nei beni patrimoniali Contributi per investimenti propri Rimborso di prestiti Trasferimenti di partecipazioni e capitali sociali nei beni patrimoniali Restituzioni di contributi per investimenti Entrate straordinarie per investimenti
Indicatore coinvolto	--	
Grandezza implicata		Investimenti netti; cfr. tab. 20
Osservazione		Le entrate per investimenti sono entrate generate da investimenti o disinvestimenti. I contributi per investimenti da riversare (67) non sono integrati nella grandezza. In effetti queste entrate non fanno che transitare dal conto degli investimenti del Comune. Le stesse, se non venissero tralasciate, contribuirebbero a gonfiare "artificialmente" questo conto e nuocerebbero al paragone fra collettività. Per contro, le Entrate straordinarie per investimenti (68) sono incluse così da riflettere la situazione finanziaria globale.

Tab. 15 Oneri finanziari

Oneri finanziari		
Calcolo	340	Spese per interessi
	-440	Interessi attivi
	+33	Ammortamenti beni amministrativi
	+364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA
	+365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA
	+366	Ammortamenti su contributi per investimenti
Indicatore coinvolto	Quota degli oneri finanziari, cfr. tab. 8	
Osservazione	--	

Tab. 16 Uscite correnti

Uscite correnti		
Calcolo	30	Spese per il personale
	+31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
	-3180	Rettifiche di valori e perdite su crediti
	+34	Spese finanziarie
	-344	Rettifiche di valore su investimenti dei BP
	+36	Spese di trasferimento
	-364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA
	-365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA
	-366	Ammortamenti su contributi per investimenti
	+380	Spese straordinarie per il personale
	+381	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio
	+3840	Spese finanziarie monetarie straordinarie
	+386	Spese di trasferimento straordinarie
Indicatore coinvolto	Spese totali consolidate; tab. 12	
Osservazione	<p>L'aggettivo "correnti" si riferisce a movimenti che si producono sull'arco dell'anno, contrariamente agli investimenti che sono durevoli negli anni. La nozione di "uscita" si riferisce a movimenti che hanno un'influenza sulla liquidità (riservate le delimitazioni d'esercizio). Sono dunque escluse le operazioni puramente contabili (queste sono invece incluse nelle spese). Di conseguenza, gli ammortamenti su beni amministrativi (33), i versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (35), le rivalutazioni straordinarie (3841) e le imputazioni interne (39) non sono considerate. Lo stesso vale per i versamenti al capitale proprio (389).</p> <p>I contributi da riversare (37), anche se sono delle uscite, non sono integrati nella grandezza delle uscite totali consolidate. In effetti queste uscite non fanno che transitare dai conti dell'ente pubblico. Le stesse concorrono a gonfiare "artificialmente" il preventivo o i conti e, se non venissero escluse, nuocerebbero al paragone fra enti pubblici. Le spese straordinarie (380, 381, 3840 e 386) sono incluse in quanto si tratta di uscite a tutti gli effetti e così la grandezza implicata permette di riflettere appieno la situazione finanziaria globale.</p>	

Tab. 17 Spese correnti

Spese correnti		
Calcolo	30 +31 +33 +34 +35 +36 +380 +381 +384 +386	Spese per il personale Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio Ammortamenti di beni amministrativi Spese finanziarie Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali Spese di trasferimento Spese straordinarie per il personale Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio Spese finanziarie straordinarie Spese di trasferimento straordinarie
Indicatore coinvolto	--	
Osservazione	<p>L'aggettivo "correnti" si riferisce a posizioni che si producono sull'arco dell'anno. La nozione di "spese" fa riferimento ad un insieme di elementi che provocano una perdita della sostanza dell'ente pubblico, che si tratti di elementi che generano un flusso di fondi (uscite) o di operazioni puramente contabili.</p> <p>I contributi da riversare (37) e le imputazioni interne (39), anche se sono delle spese, non sono coinvolte nelle grandezza delle spese correnti. In effetti queste non fanno che transitare dai conti dell'ente pubblico. Contribuiscono quindi a gonfiare "artificialmente" il preventivo o i conti e nuocerebbero al paragone fra enti pubblici se non fossero escluse. Le spese straordinarie per contro sono integrate allo scopo di riflettere la situazione finanziaria globale. Tuttavia occorre ricordare di dedurre quegli elementi che derivano in gran parte da operazioni di politica finanziaria (versamenti al capitale proprio - 389 -). Questo perché si tratta di elementi puntuali e danneggerebbero il paragone.</p>	

Tab. 18 Entrate correnti

Entrate correnti		
Calcolo	40	Ricavi fiscali
	+41	Regalie e concessioni
	+42	Ricavi per tasse
	+430	Ricavi diversi
	+439	Altri ricavi (con incidenza sulla liquidità)
	+44	Ricavi finanziari
	-444	Rettifiche di valore di investimenti in BP
	+46	Ricavi da trasferimento
	-466	Scioglimento da contributi d'investimento iscritti al passivo
	+480	Ricavi straordinari
	+481	Ricavi straordinari da regalie e concessioni
	+482	Remunerazioni straordinarie
	+483	Altri ricavi straordinari
	+484	Ricavi finanziari straordinari
	+486	Ricavi straordinari da trasferimenti
Indicatore coinvolto	Ricavi totali consolidati; tab. 13	
Osservazione	<p>L'aggettivo "correnti" fa riferimento ad eventi che si producono durante un l'anno, al contrario delle entrate per investimenti che fanno riferimento a beni durevoli. La nozione di "entrate" si riferisce a movimenti che hanno un'incidenza sulla liquidità (riservate le delimitazioni temporali). La stessa esclude dunque le operazioni puramente contabili (quest'ultime sono per contro incluse nei ricavi). Di conseguenza non sono inclusi nelle entrate correnti: le rettifiche di valori di investimenti in beni patrimoniali (444), le rivalutazioni di beni amministrativi (4490) così come i prelevamenti da fondi e dai finanziamenti speciali (45) e i prelievi dal capitale proprio (489) nonché le imputazioni interne (49); questo in quanto queste operazioni non corrispondono a dei flussi finanziari. Le entrate straordinarie (48), ad eccezione dei prelevamenti dal capitale proprio (489), sono incluse della grandezza di riferimento così da riflettere la situazione globale.</p>	

Tab. 19 Ricavi correnti

Ricavi correnti		
Calcolo	40 +41 +42 +43 +44 +45 +46 +48 -4892	Ricavi fiscali Regalie e concessioni Ricavi per tasse Ricavi diversi Ricavi finanziari Prelievi da fondi e finanziamenti speciali Ricavi da trasferimento Ricavi straordinari Prelievi dal capitale proprio (da budget globali)
Indicatore coinvolto	Quota delle spese per interessi, cfr. tab. 3 Tasso di indebitamento lordo, cfr. tab. 7 Quota degli oneri finanziari, cfr. tab. 8 Capacità d'autofinanziamento, cfr. tab. 9	
Osservazione	<p>L'aggettivo "correnti" fa riferimento ad eventi che si producono durante un anno. La nozione di "ricavi" si riferisce ad eventi che generano un guadagno di sostanza per la collettività, che si tratti di eventi che generano un flusso di fondi (entrate) o di operazioni puramente contabili.</p> <p>I contributi da riversare (47) e gli accrediti interni (49), pur essendo dei ricavi, non sono inclusi nella grandezza dei ricavi correnti. In effetti questi ricavi non fanno che transitare dai conti della collettività. Contribuiscono dunque a gonfiare "artificialmente" il preventivo e i conti e nuocerebbero al confronto fra enti pubblici se non venissero escluse.</p> <p>I ricavi straordinari (48) sono invece integrati allo scopo di riflettere la situazione finanziaria globale. Tuttavia occorrerà ricordare di dedurre quelle posizioni che derivano in modo preponderante da operazioni di politica finanziaria. Ciò in quanto trattasi di operazioni puntuali che nuocerebbero al confronto.. Si tratta di prelievi sul capitale proprio (489).</p>	

Tab. 20 Investimenti netti in BA

Investimenti netti		
Calcolo	Investimenti lordi - Entrate d'investimento	
Indicatore coinvolto	Grado d'autofinanziamento, cfr. tab. 2	
Grandezza implicata	Investimenti lordi, cfr. tab.10 Entrate per investimenti, cfr. tab. 14	
Osservazione	Questa grandezza corrisponde al saldo del conto degli investimenti.	

Tab. 21 Debito netto I

Debito pubblico netto I		
Calcolo	20 -10	Capitale di terzi Beni patrimoniali (BP)
Indicatore coinvolto	Tasso d'indebitamento netto, cfr. tab. 1 Debito netto I per abitante in franchi, cfr. tab. 4	
Osservazione	<p>Questo calcolo è identico alla formula: 14 Beni amministrativi -29 Capitale proprio</p> <p>Nel calcolo i prestiti e le partecipazioni dei BA sono inclusi nel debito netto.</p> <p>Inoltre gli impegni verso finanziamenti speciali (finanziamenti speciali del capitale proprio) o averi (riporto di perdite nei finanziamenti speciali) sono ugualmente inclusi nel capitale dei terzi o nei beni patrimoniali.</p>	

Tab. 22 Debito netto II

Debito pubblico netto II		
Calcolo	14 -144 -145 -29	Beni amministrativi (BA) Prestiti Partecipazioni, capitali sociali Capitale proprio
Indicatore coinvolto	Debito netto II per abitanti in franchi; cfr. tab. 4	
Osservazione	<p>Questo calcolo è identico alla formula: 20 Capitale di terzi -10 Beni patrimoniali -144 Prestiti -145 Partecipazioni, capitali sociali</p> <p>In considerazione del rischio, conviene osservare come il “debito netto II” è una definizione flessibile del debito: in effetti i prestiti e le partecipazioni non devono essere ammortizzati, ma rappresentano un certo rischio per l'ente pubblico. Inoltre, gli impegni verso finanziamenti speciali (finanziamenti speciali del capitale proprio) o averi (riporto di perdite nei finanziamenti speciali) sono ugualmente inclusi nel capitale dei terzi o nei beni patrimoniali.</p>	

Tab. 23 Interessi netti

Interessi netti		
Calcolo	340 -440	Spese per interessi Interessi attivi
Indicatore coinvolto	Quota delle spese per interessi, cfr. tab. 3	
Osservazione	--	

Tab. 24 Autofinanziamento

Autofinanziamento		
Calcolo	+33 +35 -45 +364 +365 +366 +389 -4892	Risultato totale d'esercizio Ammortamenti di beni amministrativi Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali Prelievi da fondi e finanziamenti speciali Rettifiche di valore su prestiti dei BA Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA Ammortamenti su contributi per investimenti Versamenti al capitale proprio Prelievi dal capitale proprio
Indicatore coinvolto	Grado d'autofinanziamento, cfr. tab. 2 Capacità d'autofinanziamento, cfr. tab. 9	
Osservazione	La costituzione o lo scioglimento degli accantonamenti non sono considerati. In realtà gli accantonamenti rappresentano con tutta probabilità un'uscita di fondi futura proveniente direttamente dalla posizione coinvolta di bilancio. La si può quindi considerare come facente parte del flusso dei fondi proveniente dal conto economico.	

Tab. 25 Popolazione residente permanente

Popolazione residente permanente	
Definizione	Al momento dell'allestimento dei conti, la statistica sulla popolazione residente alla fine dell'anno è disponibile presso l'Ufficio Federale di statistica. Per contro, al momento dell'allestimento del preventivo o del piano finanziario, il dato per la fine dell'anno di pianificazione non è ancora conosciuto. Occorre fare quindi una stima. Ma dal momento che il valore è conosciuto occorre fare un aggiornamento dell'importo
Indicatore coinvolto	Debito netto I e II, cfr. tab. 4
Osservazione	--

R19 - PROCEDURA PER IL PASSAGGIO ALLE NUOVE REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI CONTI ANNUALI

A) Regole riguardanti la rivalutazione dei beni (vedi punto 3 della R06)

1. Come regola minima, i BP sono oggetto di una rivalutazione sulla base del valore venale.
2. I BA non sono oggetto di rivalutazione.
3. Gli accantonamenti nonché ratei e risconti (conti di regolarizzazione) vanno in ogni caso rivalutati completamente.

Note integrative

Concernente il punto 1

La rivalutazione dei BP (si intende qui gli investimenti finanziari e materiali) avviene al valore venale.

L'effetto è quello di un aumento o di una diminuzione degli attivi con, come contropartita, un aumento o una diminuzione del CP.

Le correzioni sono effettuate direttamente sul conto attivo (non si usano conti di correzione negativi) in contropartita del gruppo di conto 296 "Riserve di rivalutazione dei BP".

In caso di diminuzione dei valori si registra 296 / 10x. Al contrario, un aumento è registrato 10x / 296.

Concernente il punto 3

Gli accantonamenti, i RR i creditori e i debitori sono da controllare e se del caso correggere. La contropartita della correzione si effettua pure sul gruppo 296.

L'utilizzo delle riserve di rivalutazione

Al momento del passaggio a MCA2 il saldo della rivalutazione dei BP, così come quello della rivalutazione di accantonamenti e ratei e risconti (*), porta alla creazione di una **riserva di rivalutazione**, che potrebbe anche essere negativa e che va iscritta nei passivi al conto **no. 2960**.

Valutate le indicazioni di SRS e le valutazioni di KKAG e considerato come presso i Comuni ticinesi

- gli investimenti finanziari dei BP non dovrebbero essere molti;
- gli investimenti materiali dei BP sono già stati in parte rivalutati negli scorsi anni (cfr. art. 214 cvp. 1 let. c LOC);
- i capitali propri non sono oggi, in generale, particolarmente alti (vedi indicatori della statistica in rapporto alla scala di valutazione);

si ritiene possa essere una buona soluzione, oltre che semplice, quella proposta da SRS, ovvero di passare subito - alla fine del primo anno dopo il passaggio da MCA1 a MCA2 - l'eventuale utile (o perdita) a capitale proprio (rivalutazione al 1. gennaio dell'anno X e scioglimento al 31 gennaio dell'anno X). Ciò significa che le rivalutazioni periodiche avranno poi sempre effetto sul CE.

(*) Secondo il modello MCA2 le riserve da rettifiche di accantonamenti e RR andrebbero su un conto 295. Visto quanto sopra (proposta di sciogliere subito la riserva) si decide di usare solo il conto 296.

B) Altre regole e particolarità riguardanti i comuni ticinesi

Piano dei conti: confronto MCA1-MCA2

Tabella di confronto Conto economico, suddivisione per genere di conto

Spese

MCA1		MCA2	
30	Spese per il personale	30	Spese per il personale
31	Spese per beni e servizi	31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
32	Interessi passivi	32	Spese d'armamento (solo per la Confederazione)
33	Ammortamenti (BA + BP)	33	Ammortamenti di beni amministrativi (BA)
34	Contributi senza precisa destinazione	34	Spese finanziarie (ex. 32 – BP)
35	Rimborsi ad enti pubblici	35	Versamenti a fondi e finanziamenti speciali (ex. 38)
36	Contributi propri	36	Spese di trasferimento (ex. 34, 35, 36)
37	Riversamento contributi	37	Riversamento di contributi
38	Versamenti a finanziamenti speciali	38	Spese straordinarie
39	Addebiti interni	39	Addebiti interni

Ricavi

MCA1		MCA2	
40	Imposte	40	Ricavi fiscali
41	Regalie e concessioni	41	Regalie e concessioni
42	Redditi della sostanza	42	Tasse e retribuzioni (ex. 43)
43	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	43	Ricavi diversi (ex. 42)
44	Contributi senza fine specifico	44	Ricavi finanziari
45	Rimborsi da enti pubblici	45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
46	Contributi per spese correnti	46	Ricavi da trasferimenti (ex. 44, 45, 46)
47	Contributi da riversare	47	Contributi da riversare
48	Prelevamenti da finanziamenti speciali	48	Ricavi straordinari
49	Accrediti interni	49	Accrediti interni

Tabella di confronto Conto degli investimenti, suddivisione per genere di conto

Uscite

MCA1		MCA2	
50	Investimenti in beni amministrativi	50	Investimenti materiali
		51	Investimenti per conto di terzi
52	Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi	52	Investimenti immateriali
		54	Prestiti
		55	Partecipazioni e capitali sociali
56	Contributi propri	56	Contributi a terzi per investimenti
57	Riversamento contributi	57	Riversamento contributi per investimenti
58	Altre uscite da attivare	58	Investimenti straordinari
59	Riporto a bilancio	59	Riporto a bilancio

Entrate

MCA1		MCA2	
60	Trasferimento in beni amministrativi	60	Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali
61	Contributi e indennità	61	Rimborso di investimenti per conto di terzi
62	Rimborso di prestiti e partecipazioni amministrative	62	Trasferimento di beni immateriali nei beni patrimoniali
63	Rimborsi per beni materiali	63	Contributi per investimenti propri
64	Restituzione di contributi propri	64	Rimborso di prestiti
		65	Trasferimenti di partecipazioni e capitali sociali nei beni patrimoniali
66	Contributi per investimenti propri	66	Restituzioni di contributi a terzi per investimenti
67	Contributi da riversare	67	Contributi per investimenti da riversare
68	Riporto degli ammortamenti	68	Entrate straordinarie per investimenti
69	Riporto a bilancio	69	Riporto a bilancio

Tabella di confronto Bilancio, suddivisione per genere di conto

MCA1		MCA2	
	ATTIVI	1	ATTIVI
	Beni Patrimoniali (BP)	10	Beni patrimoniali (BP)
10	Liquidità	100	Liquidità e piazzamenti a CT
11	Crediti	101	Crediti
12	Investimenti in BP	102	Investimenti finanziari a CT
13	Transitori attivi	104	Ratei e risconti attivi
		106	Scorte merci e lavori in corso
		107	Investimenti finanziari a lungo termine
		108	Investimenti materiali dei BP
		109	Crediti verso finanziamenti speciali o fondi del capitale di terzi
	Beni amministrativi (BA)	14	Beni amministrativi (BA)
14	Investimenti in BA	140	Investimenti materiali dei BA
15	Prestiti e partecipazioni	142	Investimenti immateriali
16	Contributi per investimenti	144	Prestiti
17	Altre spese attivate	145	Partecipazioni, capitali sociali
		146	Contributi per investimenti
	Eccedenza passiva	148	Ammortamenti supplementari cumulati
19	Disavanzi d'esercizio		

MCA1		MCA2	
PASSIVI		2	PASSIVI
	Capitale di terzi	20	Capitale di terzi ...
			...a corto termine
20	Impegni correnti	200	Impegni correnti
21	Debiti e breve termine	201	Impegni a breve termine
22	Debiti a medio e lungo termine	204	Ratei e risconti passivi (RRP)
		205	Accantonamenti a breve termine
23	Debiti per gestioni speciali		... a lungo termine
25	Transitori passivi	206	Impegni a lungo termine
		208	Accantonamenti a lungo termine
	Finanziamenti speciali	209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi
28	Impegni per finanziamenti speciali		
		29	Capitale proprio
	Capitale proprio	290*	Impegni (+) risp. anticipi (-) verso finanziamenti speciali
29	Avanzi d'esercizio	291	Fondi
		292	Riserve budgets globali
		293*	Prefinanziamenti
		294*	Riserve politica finanziaria
		295*	Riserve da rivalutazioni dei BA (restatement)
		296	Riserve da rivalutazione dei BP
		298*	Altro capitale proprio
		299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio

* In Ticino non vengono usati

Tabella di confronto suddivisione funzionale

MCA1		MCA2	
0	Amministrazione generale	0	Amministrazione generale
1	Sicurezza pubblica	1	Ordine pubblico e sicurezza
2	Educazione	2	Formazione
3	Cultura e tempo libero	3	Cultura, sport e tempo libero, Chiesa
4	Salute pubblica	4	Sanità
5	Previdenza sociale	5	Sicurezza sociale
6	Traffico	6	Traffico
7	Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	7	Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio
8	Economia pubblica	8	Economia pubblica
9	Finanze ed imposte	9	Finanze ed imposte

Nuovo sistema di registrazione delle imposte

Il nuovo sistema di registrazione delle imposte, che suddivide gli attuali Debitori di imposta" (conti MCA1 112) in crediti di imposta effettivi (1012) e imposte valutate (1042), è da utilizzare a partire dalle imposte di competenza dell'anno in cui viene per la prima volta utilizzato MCA2.

Nuove regole di ammortamento per i BA allibrati bilancio prima dell'introduzione di MCA2:

Richiamato il verbale del GdL delle sedute del 23 febbraio e 9 marzo 2017, il passaggio al nuovo sistema di ammortamento, lineare in base alla durata di vita dell'investimento, per i vecchi BA avviene come segue:

- di principio si procede con la ricostruzione dei singoli cespiti per i beni allibrati a bilancio;
- laddove ciò non fosse possibile o troppo oneroso, è ammesso creare dei cespiti "aggregati" corrispondenti almeno ai singoli conti del bilancio;
- per ogni conto si applica un ammortamento calcolato sul valore teorico di vita residua (medio) degli investimenti in esso contenuti, ma **al massimo su una durata di 20 anni**;
- in taluni casi potrà essere utile suddividere ulteriormente i succitati conti (per esempio conto 141 "Strade comunali" contenente più tratte/investimenti) per creare dei conti con durata media residua differenziata.
- per le categorie "depurazione acque" e "approvvigionamento idrico", essendo le stesse già dal 2009 ammortizzate con il sistema lineare, si continua con lo stesso ammortamento.

Contabilità dei cespiti: come riprendere i beni presenti attualmente

Richiamato il punto precedente, per **ogni conto risultante dall'operazione di cui sopra deve essere creato** un cespite nell'omonima contabilità.

Istituzione dei fondi del capitale proprio

Ricordato come al momento sia obbligatoria la creazione di fondi solo per il servizio di approvvigionamento idrico laddove lo stesso non è gestito tramite aziende comunali, si rende necessario ricostruire un importo del fondo (conto no. 2010.1xx), quale "capitale proprio" del servizio. Sono da utilizzare le seguenti regole:

- a partire dalla data di scioglimento dell'Azienda si calcola il valore del fondo quale somma dell'ultimo CP dell'Azienda e dei risultati nel frattempo conseguiti dal servizio;
- se la situazione patrimoniale dell'Azienda non è più ricostruibile, il fondo equivarrà alla somma dei risultati degli ultimi 10 anni
- l'assegnazione dell'importo al fondo al momento del passaggio a MCA2 è effettuata direttamente a bilancio, in deduzione (aumento) del conto 2999.

Accantonamenti creati con contributi di costruzione

Gli accantonamenti creati con contributi di costruzione incassati prima della realizzazione di opere di depurazione delle acque (dovrebbero essere in un conto MCA1 no. 241), vanno riassegnati al gruppo "accantonamenti a lungo termine", conto no. 2088, con una denominazione chiara.